



Numero di riferimento attribuito al dossier (Numero Pratica): n. 2014/06.05/11 Appalto n. 1965- codice CIG: 55483291EF- CUP C61B13000980005

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO PUBBLICO AVENTE AD OGGETTO I LAVORI RELATIVI AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI CLASSE – VIA CLASSENSE – RAVENNA – LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO H (EX "PALAZZINA FORESTERIA) IN LOCALITA' RAVENNA.

Il presente bando di gara con i relativi moduli allegati sono in pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito Internet www.comune.ra.it (<<pre>profilo di committente della stazione appaltante, art. 3, comma 35, del D.Lgs. 163/2006) dal 17-12-2014 al 13-02-2015.

Il Comune di Ravenna, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo n. 660 del 24.12.2013 e delle determinazioni dirigenziali DO n. 114 dell' 11.06.2014 e F7 del 48 dell' 11.12.2014 (determina a contrarre ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006), indice una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto pubblico di lavori in oggetto.

Il progetto è stato validato in data 10/12/2013 dal Responsabile unico del Procedimento, ing. Claudio Bondi.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI RAVENNA – Servizio Edilizia – U.O. Impianti Sportivi. *Indirizzo postale*: Piazza del Popolo, 1 – 48121 Ravenna – Italia - *Indirizzo Internet*: http://www.comune.ra.it; *Posta elettronica*: appaltiecontratti@comune.ra.it - *Fax*: +39 0544.482472.

Responsabile del procedimento: ing. Claudio Bondi – Dirigente U.O. Edilizia Vincolata.

Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi a: arch. Michele Berti: 0544-482625.

Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi ai seguenti numeri: 0544-482346 e/o 0544-482267.

Si rende noto che – oltre alle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 - tutte le informazioni relative agli **esiti di gara** (l'elenco delle offerte presentate, le eventuali esclusioni, l'aggiudicazione e la graduatoria finale) saranno pubblicate, e quindi liberamente consultabili, entro cinque giorni dall'aggiudicazione provvisoria sul sito Internet www.comune.ra.it.

1BIS - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L' AVCPASS

Si rende noto che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Si fa presente che l'art. 19 della legge 114/2014, ha previsto la soppressione dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 163/2006 e la decadenza dei relativi organi e che i compiti e le funzioni svolti dalla soppressa Autorità sono trasferiti all' A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione (Delibera n. 102/2014: "Attività dell'A.N.AC. a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 - Disposizioni urgenti per il funzionamento").

Disposizioni per la gara

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono **obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS**, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, **nonché acquisire il "PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3 lettera b), della succitata delibera della ex-AVCP, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

I concorrenti devono inserire le informazioni relative ai requisiti di ordine generale e alcuni documenti relativi ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale, specificamente descritti nel successivo art. 17 del bando di gara,

mediante il sistema AVCPass, secondo quanto previsto dalla deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e dal relativo manuale utente.

Coerentemente con quanto disposto dall'art., comma 3, dalla deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti competenti.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della presente gara, cui intende partecipare.

Il sistema rilascia un "PASSoe" da inserire nella busta A) contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le dichiarazioni sostitutive richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.

Per tutti i profili tecnici ed operativi dell'accesso al sistema AVCPass si fa rinvio alla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, alla quale gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono attenersi.

Nei successivi articoli del presente bando di gara relativi ai requisiti di accesso richiesti per la partecipazione alla gara, sono specificati gli elementi che l'operatore economico deve inserire nel sistema AVCPass o i documenti che deve inserire nel sistema stesso per la comprova dei requisiti dichiarati.

Si precisa che qualora nel corso della verifica dei PASSOE e/o in qualsiasi altra fase della procedura di aggiudicazione si verifichino interruzioni nelle funzionalità del sistema AVCPASS, al fine di non aggravare i tempi procedurali - in considerazione dell'estrema importanza ed urgenza dell'opera oggetto dell'appalto – si procederà alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali.

- 2. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006.
- 3. LUOGO DI ESECUZIONE, NATURA ED ENTITA' DEI LAVORI E DELLE PRESTAZIONI DA EFFETTUARE, MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI, CONDIZIONI PARTICOLARI, EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI E CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
- 3.1. **luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori**: territorio del Comune di Ravenna, località Ravenna;
- 3.2. **oggetto dell'appalto**. descrizione: l'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per i lavori di sistemazione dell'edificio H (ex "Palazzina Foresteria") nel Museo Archeologico di Classe Via Classense in località Ravenna.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni/servizi, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto posto a base della presente gara con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore deve prendere completa ed esatta conoscenza.

- Il prezzo offerto remunera l'impresa di tutti i lavori, servizi, spese, prestazioni, oneri ed utili, necessari ad eseguire le opere rappresentate nel progetto e/o descritte nel capitolato. E' onere dell'impresa, prima della definizione e presentazione dell'offerta, controllare accuratamente in loco, i lavori da eseguire ed i vincoli esistenti, verificarne preventivamente la corrispondenza con le esigenze progettuali e considerare ogni onere che l'esecuzione comporti.
- 3.3. <u>importo complessivo dell'appalto:</u> (compresi gli oneri per la sicurezza per l'attuazione del PSC non soggetti a ribasso d'asta): **Euro 668.884,72** (Euro seicentosessantoottomilaottocentoottantaquattro// 72), al netto di IVA ed oneri fiscali, suddiviso come seque:

A) Importo lavori assoggettabile a ribasso d'asta (a misura)	628.884,72
B) Oneri per la sicurezza per delimitazione area di lavoro e segnaletica d pericolo (non soggetti a ribasso d'asta)	40.000,00
Totale appalto (A + B)	668.884,72

- 3.4 Importi non soggetti a ribasso
- 3.4.1. Costi della sicurezza per l'attuazione del PSC D.lqs. 81/08 : Euro 40.000,00=;
- 3.5. importo assoggettato a ribasso d'asta: Euro 628.884,72

Tutti gli importi sopra riportati sono al netto di IVA

Per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del D.lgs. 163/2006, come dettagliatamente prescritto al successivo art. 11 del presente bando di gara, non sono accettate le designazioni di secondo grado o "a cascata", come stabilito dal CdS - Ad. Plenaria con sentenza del 20/05/2013, 14.

3.6. lavorazioni di cui si compone l'intervento:

lavorazione	categoria	qualificazio ne obbligatori	Lavorazioni relative a strutture, impianti	1 1		eciali ai fini della gara	
		a (si/no)	e opere speciali			prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
Restauro e manutenzione beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.	OG 2	SI		590.884,72	88,34	Categoria prevalente	nella misura massima del 30%
Impianti elettrici	OS30	SI	NO	78.000,00	11,66	scorporabile	100,00%
Totale lavori (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)			668.884,72	100,00%			

Si precisa che, in fase di gara, i concorrenti:

- -possono partecipare alla gara come impresa singola, come associazione temporanea orizzontale, come associazione temporanea verticale e come associazione temporanea mista;
- -i requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico finanziari richiesti, **a pena di esclusione**, per la partecipazione alla presente gara sono inoltre indicati al successivo art. 11;

Ai sensi dell'art. 108, commi 2 e 3 del DPR 207/2010 e dell'art. 12, comma 2, lettera b) della Legge 23 maggio 2014, n. 80, le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OS30, a qualificazione obbligatoria, indicata nella tabella di cui sopra, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. Si precisa che, qualora il concorrente, direttamente oppure tramite impresa mandante in caso di concorrente riunito in raggruppamento oppure mediante avvalimento - non possieda i requisiti per la predetta categoria OS30 – vale a dire non possieda attestazione SOA nella specifica categoria OS30 o nella categoria OG11 come sotto meglio specificato, oppure non possieda i relativi requisiti tecnico-organizzativi di cui al primo comma dell'art. 90 del DPR 207/2010 e s.m.i., dovrà, obbligatoriamente, indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS30 a soggetti in possesso di idonei requisiti.

La mancata indicazione della volontà di subappalto in caso di mancanza dei requisiti di qualificazione necessari, costituirà **irregolarità essenziale** sanabile con sanzione ai sensi dell'art 46, co. 1-ter del D.lgs. 163/2006 e smi e del successivo art. 15.3 (Sezione II) del bando di gara.

Esse sono comunque subappaltabili al 100% ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Si precisa che l'impresa qualificata nella categoria OG11, ai sensi dell'art. 79 comma 16 del DPR 207/2010 e s.m.i.., può eseguire i lavori nella categoria OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta, purchè si tratti di qualificazioni certificate da attestazioni SOA rilasciate in applicazione del nuovo sistema delineato dal comma 16 dell'art. 79 cit. Quindi relativamente al presente appalto, l'attestazione SOA nella categoria OG11 rilasciata in base al precedente sistema di cui al DPR 34/2000, non è da ritenersi idoneo per qualificarsi nella categoria OS30.

Si precisa che, qualora il concorrente, relativamente alla categoria scorporabile OS30 a qualificazione obbligatoria, si qualifichi ai sensi dell'art. 90 comma 1 del DPR 207/2070, il requisito di cui al comma 1, lett. a) del medesimo articolo – vale a dire "l'avvenuto svolgimento di <u>lavori analoghi</u>", si intenderà soddisfatto<u>esclusivamente e tassativamente, mediante l'avvento svolgimento di lavori rientranti nelle declaratorie della categoria **SOA OS30,** contenute nell'allegato A del DPR 207/2010.</u>

Lavorazioni di natura impiantistica.

Si precisa, che nell'ambito della categoria prevalente sono comprese lavorazioni riconducibili, ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori, alla categoria OS28 – Impianti termici e di condizionamento, dell'importo di euro 46.850,00,

per le quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di soggetti in possesso delle idonee abilitazioni ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37. Il concorrente aggiudicatario (singolo o associato) dovrà obbligatoriamente dimostrare al momento della conclusione del contratto, o comunque prima della consegna dei lavori, di possedere in proprio o mediante "mandante" o di procurarsi tramite imprese subappaltatrici (solo nel caso in cui abbia indicato di voler subappaltare le relative lavorazioni al momento della presentazione dell'offerta) le relative abilitazioni esponendosi, in caso contrario, a grave inadempimento precontrattuale comportante la decadenza dall'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria;

3.7. modalità di determinazione del corrispettivo: il contratto sarà stipulato a misura ai sensi di quanto previsto dall'art. 204, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.

Si precisa che l'offerta economica, come sarà in seguito ulteriormente specificato, dovrà essere formulata mediante ribasso unico percentuale offerto sui seguenti elenchi prezzi posti a base di gara:

EP - OE Elenco prezzi - opere edili;

EP - IM Elenco prezzi – impianti meccanici; EP - OE Elenco prezzi – impianti elettrici;

- 3.8. Eventuale suddivisione in lotti: l'appalto non è suddiviso in lotti;
- 3.9. CPV relativo all'oggetto principale del contratto: 45454000-4 Lavori di ristrutturazione.

4. TERMINE ULTIMO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI:

giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna lavori. In caso di ritardo nell'ultimazione delle opere sarà comminata una penale giornaliera nella misura e con le modalità previste dall'art. 15 del capitolato speciale d'appalto e dall'art. 8 dello schema di contratto.

L'amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza, subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell'art. 11, comma 9, quarto ed ultimo periodo del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

5. DOCUMENTAZIONE: Gli elaborati progettuali sono consultabili presso il Servizio Edilizia – Unità Operativa Edifici Vincolati - previo appuntamento telefonico (Tel. 39-0544-482625 e/o 0544-482641) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00. Per l'acquisizione della documentazione tecnica, l'impresa interessata dovrà rivolgersi direttamente alle Copisterie che verranno indicate dal suddetto ufficio e provvedere al pagamento dei relativi costi di riproduzione.

Il presente bando di gara come pure i modelli allegati per la formulazione della domanda, delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'offerta, vale a dire: Il presente bando di gara come pure i modelli allegati:

Allegato 1)-domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive;

Allegato 2) -dichiarazioni sostitutive del consorziato;

Allegato 3) dichiarazioni sostitutive dell'operatore economico ausiliario, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento;

Allegato 4)-dichiarazione relativa all'offerta economica;

Allegato 5)- Proposte migliorative-tecnico funzionali qualitative, sono disponibili sul sito Internet del Comune di Ravenna all'indirizzo: http://www.comune.ra.it/

Si allega modello per la giustificazione dei prezzi che i concorrenti dovranno utilizzare nel caso in cui siano sottoposti a verifica di congruità da parte del Rup.

5.1 CHIARIMENTI:

E' possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all'appalto, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, ing. Claudio Bondi, al numero di fax: +39-0544-482630 o all'indirizzo email (cbondi@comune.ra.it), entro e non oltre il giorno 22.01-2015.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite tempestivamente e comunque almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: http://www.comune.ra.it/

La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet:

http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-e-concorsi/Bandi-di-Gara, nella sezione Lavori - Bandi in pubblicazione.

- 6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE, DATA DI APERTURA DELLE **OFFERTE E SOPRALLUOGO:**
 - 6.1. termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,30 del giorno 13.02.2015

- **6.2. indirizzo di ricezione delle offerte:** Comune di Ravenna Ufficio Archivio Protocollo, Piazza del Popolo, 1 48121 Ravenna Italia
- 6.3. modalità: secondo quanto previsto nel presente bando di gara;
- 6.4. sedute di gara:
- **6.4.1. prima seduta pubblica** (di apertura delle **buste "A"** contenenti la documentazione amministrativa e **della busta "B"** contenenti le offerte tecniche): <u>il giorno **17.02.2015**, alle ore **9,00** presso la Residenza Comunale, Piazza del Popolo, 1 48121 Ravenna;</u>
- 6.4.2. le Buste "B" contenenti le offerte tecniche saranno poi esaminate in sedute riservate;
- **6.4.3. seduta pubblica** (di apertura delle **buste "C"**): il giorno, l'ora e il luogo di questa seduta pubblica saranno comunicati ai concorrenti tramite fax inviato con almeno 48 ore di anticipo sulla data della seduta stessa e saranno anche pubblicizzati sul sito internet del Comune di Ravenna;
- **6.4.4.** il giorno, l'ora e il luogo delle eventuali **ulteriori sedute pubbliche** (nel caso in cui si rendano necessarie in seguito ad interruzioni del procedimento per il soccorso istruttorio di cui all'art. 38, comma 2-*bis* e di cui all'art. 46, comma 1-*ter* del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., o in seguito a integrazione o regolarizzazione da parte dei concorrenti del PASSoe, nonchè per il controllo a campione di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o per il procedimento di verifica di anomalia delle offerte), saranno comunicate ai concorrenti tramite fax inviato con almeno 48 ore di anticipo sulla data delle sedute stesse.
- **6.5 visita dei luoghi**: si precisa, inoltre, che si richiede ai concorrenti, **a pena di esclusione**, di effettuare un sopralluogo, sul posto dove debbono eseguirsi i lavori. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal:
- titolare o rappresentante legale dell'impresa;
- direttore tecnico;
- -dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa;

Il sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza di un tecnico del Comune.

La visita dovrà essere effettuata esclusivamente in una delle seguenti giornate:

13.01.2015;

15.01.2015;

20.01.2015;

27.01.2015.

La visita deve essere prenotata telefonicamente al numero di tel. **+39-0544-482712** (sig.ra Laura Ruggero) e confermata via fax al numero **+39-0544-482630**, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti o da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il punto di ritrovo per l'effettuazione del sopralluogo, salva diversa comunicazione da parte del competente ufficio comunale, sarà in viale Berlinguer, n. 58 – Ravenna.

- **7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:** chiunque può presenziare allo svolgimento della gara ma soltanto i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, o persone da essi delegati, potranno formulare dichiarazioni da risultare a verbale.
- **8. GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA E DA PRESENTARE IN SEDE DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO:** l'offerta dovrà essere corredata, **pena l'esclusione**, da una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente, nel rigoroso rispetto delle modalità e di tutte le prescrizioni dettate dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e dal successivo art. 16 del presente bando di gara. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari sarà restituita, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, tramite posta ordinaria. I concorrenti non aggiudicatari possono anche ritirare direttamente la cauzione presso l'ufficio che sarà indicato nelle comunicazioni riguardo l'intervenuta aggiudicazione definitiva che l'amministrazione è tenuta ad effettuare ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Si rammenta che – in caso di attivazione del soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 comma 2-*bis* e dall'art. 46, comma 1-*ter*, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'applicazione, nei confronti del concorrente che vi ha dato causa, della **sanzione pecuniaria** stabilita nella misura **dell'uno per mille dell'importo stimato dell'appalto, l**a stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, **richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria**

direttamente all'operatore economico, oppure escutere l'importo della sanzione dalla cauzione provvisoria oppure tramite altre forme di recupero del credito previste dall'ordinamento oppure, nel caso in cui il concorrente risulti aggiudicatario, trattenerlo dal primo pagamento utile.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La cauzione definitiva deve essere pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale e dovrà essere resa contestualmente alla firma del contratto. Detta percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data del certificato di collaudo provvisorio dei lavori.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 75 e dall'art. 113 del D.lgs. 163/2006, **10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori**, l'esecutore è altresì obbligato a stipulare **polizza assicurativa ex art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006**.

Tale polizza deve essere prestata per le somme indicate al punto f) dell'art. 15-bis del presente bando di gara.

Le garanzie e cauzioni sono costituite mediante <u>fideiussione bancaria</u> o <u>polizza fideiussoria assicurativa</u> o <u>fideiussione</u> rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, ove previste, ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

9. MODALITA' ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO:

- 9.1. finanziamento: finanziamento terzi.
- 9.2 pagamenti: i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli articoli **13 e segg.** dello schema di contratto e dagli articoli **19 e segg.** del capitolato speciale d'appalto.

Si precisa che nel caso si verifichi l'impossibilità di rispettare le tempistiche di consegna dei lavori imposte per l'erogazione del contributo che finanzia l'intervento oggetto del presente appalto a causa di ritardi nell'espletamento della procedura di gara attribuibili alla presentazione di ricorsi, e/o sospensive, e/o aggravamenti della procedura in seguito alla verifica di false dichiarazioni o ad altri ritardi imputabili ai concorrenti, e/o sopravvenute cause di esclusione in capo al soggetto aggiudicatario, e/o qualora in capo all'appaltatore si verifichi una o più delle ipotesi di cui all'art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'amministrazione aggiudicatrice – in assenza del contributo che finanzia il presente appalto - si riserva di annullare la presente procedura di aggiudicazione senza che i concorrenti possano rivendicare pretese risarcitorie di alcun genere.

Anticipazione del prezzo

Come previsto dall'art. 19 capitolato speciale d'appalto, si precisa che ai sensi dell'art. 26 ter del D.L. n. 69 del 21/06/2013, convertito con L. n. 98 del 20 agosto 2013, n. 98, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

Ai sensi dell'art. 124, commi 1 e 2 del DPR 207/2010, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, di **apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa**, alle condizioni esplicitate all'art. 19 del capitolato speciale d'appalto.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) dello stesso decreto legislativo n. 163/2006, anche se non ancora costituiti. E' inoltre consentita la partecipazione a concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 47, del D.Lgs. 163/2006 ovvero ai sensi dell'art. 38, comma 5, dello stesso decreto;

11.REQUISITI DI ORDINE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO-FINANZIARI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:

11.1. Requisiti di ordine generale

Per poter partecipare alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto, sono richiesti, **a pena di esclusione**, i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006. Tali requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza di presentazione delle offerte. in particolare saranno esclusi dalla partecipazione alla procedura i soggetti che incorrono nelle cause di esclusione di cui all'art. **38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..**

Per gli operatori economici a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni è richiesta - ai sensi del'art. 39 del D.Lgs. 163/2006 – di essere regolarmente iscritti nel **registro delle imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato**.

Per la partecipazione alla presente procedura di affidamento è richiesto, **a pena di esclusione**, di non trovarsi in situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano la possibilità di partecipare a gare di appalto pubbliche.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 163/2006 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del medesimo D.Lgs. 163/2006, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, pena l'esclusione, da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi.

E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento, di indicare in sede di gara le **quote di partecipazione al raggruppamento**, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del DPR 207/2010. Il medesimo obbligo si applica anche ai soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere e), e-bis) ed f), del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere *b*) e *c*), del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi <u>è fatto divieto</u> di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Inoltre, in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori **non possono** essere modificati. Qualora, successivamente alla stipula del contratto ed alla consegna lavori, uno o più dei soggetti assegnatari dovesse essere modificato per cause eccezionali adeguatamente motivate, l'Amministrazione committente può autorizzare la sostituzione, purché i nuovi consorziati che subentreranno come esecutori non abbiano partecipato in qualsiasi forma alla presente gara.

I consorziati - relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 dichiarano di concorrere, **devono possedere**, **a pena di esclusione**, i requisiti di ordine generale di cui al presente articolo 11.1., da dimostrarsi, in sede di offerta, mediante apposite dichiarazioni sostitutive, utilizzando preferibilmente il **modulo Allegato 2).**

Ai sensi della sentenza del C.d.S. Ad. Plenaria del 20 maggio 2013, n. 14, si precisa che <u>non sono consentite designazioni di secondo grado o "a cascata", c</u>ome anche specificato nell'art. 11.1 del presente bando di gara, pertanto le dichiarazioni di eventuali consorziati di secondo grado o cascata, non saranno nemmeno prese in considerazione.

11.2. Requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari per l' esecuzione dei lavori (caso di concorrente stabilito in Italia)

I concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere, a pena di esclusione:

- <u>- attestazione di qualificazione</u> di cui all'art. 40, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 163/2006, in corso di validità alla data della gara di cui all'art. 6.4.1. del presente bando, rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata ai sensi degli articoli 64 e ss. del D.P.R. 207/2010, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, in conformità a quanto previsto dagli articoli 60, 61 e 92 del D.P.R. 207/2010;
- <u>- certificazione di qualità aziendale</u> di cui all'art. 40, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e 63 del D.P.R. 207/2010, in corso di validità alla data della gara di cui all'art. 6.4.1. del presente bando. Si precisa che relativamente al requisito relativo al possesso della certificazione di qualità aziendale di cui all'art. 40, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 163/2006, si applicherà l'art. 63, comma 1 e l'art 92, comma 8 del DPR 207/2010.

I concorrenti stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea devono possedere i requisiti secondo quanto previsto dall'articolo 47 del D.Lqs. 163/2006;

Categoria OS30

Per quanto riguarda le lavorazioni della categoria scorporata OS30 <u>subappaltabile al 100%</u>, il concorrente singolo o riunito in raggruppamento, qualora non sia qualificato in tale categoria (vale a dire - non sia in possesso della qualificazione SOA **nella categoria OS30 oppure nella categoria OG11** - almeno con classifica I - oppure qualora non sia in possesso dei **requisiti di cui all'art. 90 comma 1 del DPR 207/2010**) deve possedere i requisiti

mancanti - **oggetto di subappalto obbligatorio e sostanziale per la qualificazione -** con riferimento alla categoria prevalente.

Nei casi sopraddetti il concorrente è obbligato ad indicare in sede di offerta, il subappalto per le lavorazioni per le quali non è qualificato, a soggetti in possesso di idonei requisiti, **pena la comminazione della sanzione per irregolarità essenziale.**

Relativamente alla categoria scorporabile OS30 pertanto, i concorrenti non in possesso di attestazione SOA in corso di validità nelle suddette categorie, possono qualificarsi ai sensi dell'art. 90 comma 1, lettera a) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., mediante lavorazioni rientranti nelle declaratorie della categoria **SOA OS30** contenute nell'allegato A del DPR 207/2010.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 163/2006 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del medesimo D.Lgs. 163/2006, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per l'esecuzione dei lavori di cui al presente punto 11.2, devono essere posseduti, **pena l'esclusione**, da ciascun soggetto del raggruppamento:

In caso di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale o di tipo verticale, secondo quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 92, comma 2 o comma 3 del D.P.R. 207/2010;

Inoltre, in caso di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale o di tipo misto, ciascun soggetto del raggruppamento che assume una quota parte delle lavorazioni riconducibili alla medesima categoria, prevalente e/o scorporata, deve comunque possedere idonea qualificazione per la rispettiva quota di lavorazioni assunte (ovvero possedere attestazione SOA nella cat. OG2 per assumere ed eseguire quota parte delle categoria prevalente OG2 e attestazione SOA o requisiti ex art. 90, comma 1, DPR 207/2010 per quota delle lavorazioni della categoria scorporata OS30).

Ai sensi dell'art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica **incrementata di un quinto**; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad **almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara**. Nel presente appalto ciò comporta che per usufruire della possibilità dell'incremento di un quinto della propria classifica l'impresa raggruppata o consorziata dovrà possedere, a pena di esclusione, almeno la **classifica I** nella categoria dei lavori che intende assumere.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, di consorzi ordinari e di consorzi stabili si applicano le indicazioni contenute nel bando tipo n. 2 del 2 settembre 2014 dell'A.N.A.C.

12. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:

l'offerta di tutti gli operatori che parteciperanno alla presente procedura sarà vincolante per gli stessi per almeno **360 giorni** dal termine di scadenza di cui al precedente art. 6.1, mentre l'aggiudicatario sarà vincolato, ai sensi di quanto stabilito dal successivo articolo 18 del bando, fino ad un termine comunque non inferiore a **210 giorni** a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79, comma 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., stabilito quale termine massimo entro il quale stipulare il contratto.

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: la migliore offerta è selezionata con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 secondo i seguenti criteri e sub-criteri di valutazione con i correlati punteggi e sub-punteggi massimi attribuibili (fattori ponderali):

CRITERI DI VALUTAZIONE

A) "Modalità di gestione della Commessa" con riferimento alle soluzioni metodologiche, operative ed organizzative che l'appaltatore intende mettere in atto per l'esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto		
dell'appalto. Il presente elemento di valutazione è suddiviso nei sequenti sub-elementi e correlati sub-pesi:	(sub-peso)	Punti 35

Pag. 8 di 40

Procedure esecutive delle principali lavorazioni.

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propri valutazione in base al seguente criterio motivazionale:

-funzionalità ed adeguatezza nello svolgimento delle varie fasi lavorative

-programmazione delle procedure relative all'attività di coordinamento delle varie imprese operanti all'interno della struttura, valutate in termini di accuratezza, razionalità organizzativa ed in relazione alle implicazioni in termini di fluidità sullo svolgimento delle lavorazioni, al fine di evitare interferenze e disallineamenti delle attività, con specificazione dei meccanismi di coordinamento (ad es: progettazione degli spazi di lavoro, ambiti di supervisione diretta e supporto alla stessa mediante sistemi informatici o mediante la creazione di organi di staff, presenza di unità organizzative autosufficienti e della standardizzazione di conoscenze e qualità ecc..)

Struttura organizzativa adottata dall'impresa.

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione Icommissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:

- idoneità ed adeguatezza della struttura organizzativa e dell'organigramma operativo che il concorrente intenderà adottare per la gestione dell'appalto, con specificazione delle unità organizzative in cui sono suddivisi gli organi, dei livelli di gerarchia Punti 9 esistenti, delle tecnologie informatiche presenti e dei livelli di decentramento:
- dinamicità dei sistemi operativi aziendali di: pianificazione e controllo, di gestione e sviluppo delle risorse umane (che comprende anche il sistema di valutazione del personale e del sistema incentivante), del sistema informativo.

Indicazione della composizione ed articolazione delle squadre di lavoro.

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:

adeguatezza quali-quantitativa composizione delle squadre di lavoro relative alla vari fasi operative;

Attrezzature e mezzi che saranno utilizzati per l'esecuzione delle lavorazioni e delle prestazioni oggetto dell'appalto indicando gli eventuali noleggi.

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:

adequatezza delle attrezzature e mezzi rispetto alla tipicità dell'appalto in esame con particolare riferimento all'adequatezza delle attrezzature e mezzi rispetto ai riflessi sulla qualità ambientale (inquinamento atmosferico e acustico) per il loro utilizzo in cantiere ed adequatezza attrezzature e metodologia di realizzazione delle opere strutturali e di restauro al fine anche di arrecare il minor disturbo al personale e agli utenti della biblioteca.

Sub-Criterio A2

Sub-Criterio A1

Sub-Criterio A3

Sub-Criterio A4

Sub-Criterio A5

Assistenza tecnica che l'appaltatore si impegna a mettere a disposizione del cantiere con riferimento all'effettiva

. Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:

presenza nel cantiere in termini orari/giornalieri delle figure incaricate dell'assistenza tecnica (direttore tecnico, responsabile tecnico di cantiere, capo cantiere)

B) "Modalità, criteri e procedure che l'impresa intende mettere in atto per ottimizzare i processi costruttivi ed operativi in relazione alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro", oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, con indicazione delle specifiche dei profili professionali riferiti alla sicurezza, ed in relazione ad una gestione socialmente responsabile del cantiere relativamente ai seguenti aspetti (sub-peso) rilevanti, con relativi sub-criteri e correlati sub-pesi:

Ponderazione relativa

Punti 5

Punti 12

Punti 4

Punti 5

Sub-Criterio Punti 7

> Formazione degli operatori e dei preposti Con riferimento al presente sub criterio di

Punti 25

Pag. 9 di 40

B1

valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:
- efficacia delle azioni proposte in termini di approfondimento dell'attività formativa e applicabilità anche agli altri operatori che intervengono nel cantiere

Controllo delle presenze in cantiere

·	·		
Sub-Criterio	Con riferimento al presen	te sub criterio di _{Punti} q	_
B2	valutazione la commissione giu propria valutazione in base motivazionale: - tempestività e controllo in termini di q reperimento in cantiere di s documentazione	dicatrice esprimerà la al seguente criterio e documentabilità del uotidiano e facile	
	Azioni ed accorgimenti organizzativi che l'appaltato attuare per tutelare e migli salute e sicurezza del lavoro ri minime di PSC e previste dalla	orare i profili della spetto alle previsioni vigente normativa	
	Con riferimento al presen valutazione la commissione g la propria valutazione in base motivazionale:	udicatrice esprimerà	
Sub-Criterio B3	- efficacia delle azioni/accor termini di miglioramento sicurezza ed applicabilità anch che intervengono nel cantiere	delle condizioni di	
funzionale dell'intervento dando e adottare nella esecuzione delle op	o-funzionali-qualitative finalizzate alla miglior quali idenza delle tipologie e caratteristiche dei materiali c re, dando priorità alla durabilità nel tempo, alla facilità atibilità con riferimento ai seguenti sub-criteri e correlat	he l'impresa intende di manutenzione, al	
Sub-Criterio C1	Fornitura di infissi (porte - finestre) realizzati u prima legname certificato proveniente da fores standard equivalenti o superiori a quelli definit	te gestite secondo Punti 4	Punti 10
Sub-Criterio C2	Serramenti per finestre e infissi ad elevate pre isolamento termico con trasmittanza termica U		
Sub-Criterio C3	Serramenti per finestra ad elevate prestazioni acustico telaio e vetro Rw>45dB	di isolamento Punti 3	
D) Offerta economica convecto	n vibacca navcantuala		l D

D) Offerta economica espressa in ribasso percentuale

Punti 30

TOTALE PUNTI Punti 100 mula 13.2). In particolare si procederà assegnando ad ogni concorrente un primo punteggio all'offerta tecnica in base alla sequente formula:

[13.2] O tecnica concorrente i-esimo = (Ai riparam. X 35) + (Bi riparam. X 25) + Ci

I valori di Ai riparam. e Bi riparam. sono determinati in base alle formule ed al procedimento in seguito esplicitati.

Successivamente si attribuiranno **70 punti** (che rappresentano il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica e cioè alla somma dei punteggi massimi ai tre criteri A, B e C indicati nella tabella di cui sopra) all'offerta che ha ottenuto – in base alla formula [13.2] - il valore di **0** *tecnica* più alto ed un punteggio proporzionale alle restanti offerte in base alla seguente formula:

[13.3] O tecnica riparametrata concorrente i-esimo = O tecnica concorrente i-esimo / O tecnica massima.

- **Di** è il punteggio attribuito <u>all'offerta economica de</u>l concorrente i-esimo determinato in base alla formula in seguito specificata;

Offerta tecnica - Criteri di valutazione A) B) C).

- Ai riparam. è il coefficiente **riparametrato** attribuito all'offerta del concorrente i-esimo in relazione al criterio di valutazione di cui alla lettera A) della tabella di cui sopra, che può assumere un valore variabile da zero ad uno. Il coefficiente riparametrato Ai riparam. è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile, mentre è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. Le modalità di calcolo del coefficiente riparametrato Ai sono in seguito dettagliatamente specificate;

Bi *riparam*. è il coefficiente riparametrato attribuito all'offerta del concorrente i-*esimo* in relazione al criterio di valutazione di cui alla lettera **B**) della tabella di cui sopra, che può assumere un valore variabile da zero ad uno. Il coefficiente riparametrato **B**i *riparam*. è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile, mentre è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. Le modalità di calcolo del coefficiente riparametrato **B**i sono in seguito specificate.

Ci è il punteggio (variabile da 0 a 10 punti) **attribuito in modo automatico ed oggettivo** all'offerta del concorrente iesimo con riferimento al criterio di valutazione di cui alla lettera **C)** derivante dalla somma dei punteggi ottenuti nei relativi sub-criteri C1, C2 e C3. Per la determinazione del valore da attribuire ai suddetti sub-criteri la commissione giudicatrice procederà come in seguito indicato;

Di è il coefficiente, compreso tra 0 ed 1, relativo all'elemento di valutazione D "Offerta economica" della tabella di cui sopra che sarà calcolato, in riferimento all'offerta economica del concorrente i-esimo, mediante la formula sotto indicata;

I fattori ponderali (pesi e sub-pesi) assegnati ad ogni criterio e sub-criterio di valutazione (la cui somma per l'insieme dei criteri di valutazione è pari a 100) sono stati riportati nella formula direttamente con il loro valore numerico assoluto;

Il coefficiente riparametrato **A**i *riparam*. da attribuire all'offerta del concorrente i-*esimo* in relazione al criterio di valutazione di cui alla lettera A) **"Modalità di gestione della commessa"**, della tabella di cui sopra sarà così determinato:

- a) in primo luogo <u>ogni commissario esprimerà le proprie valutazioni</u> attribuendo, con riferimento all'offerta del concorrente i-*esimo*, un **punteggio variabile tra zero ed uno** ai coefficienti **A1**i, **A2**i, **A3**i, **A4**i e **A5**i relativi, rispettivamente, ai sub-criteri di valutazione A1, A2, A3 e A4 e A5) indicati nella tabella di cui sopra. Si precisa che: i coefficienti saranno pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile mentre saranno pari ad uno in corrispondenza della prestazione che sarà ritenuta come la massima possibile e quindi ottimale;
- b) in secondo luogo <u>si effettuerà la **media dei punteggi** attribuiti ai coefficienti</u>, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in relazione a ciascuno dei sub-criteri di valutazione **A1**i, **A2**i, **A3**i, **A4**i e **A5**i e si procederà al calcolo del **punteggio provvisorio** assegnato all'offerta del concorrente i-*esimo*, con riferimento al criterio di valutazione di cui alla lettera A) "Modalità di gestione della commessa" nel suo complesso, mediante la seguente formula:

[13.4] Punteggio provvisorio concorrente i-esimo = (A1i medio x 12 + A2i medio x 9 + A3i medio x 4 + A4i medio x 5 + A5i medio x 5)

dove, appunto, **A1**i *medio*, **A2**i *medio*, **A3**i *medio*, **A4**i *medio* e **A5**i medio sono le medie dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari con riferimento a ciascun sub-criterio di valutazione; mentre i sub-pesi sono stati riportati nella formula direttamente con il loro valore numerico assoluto;

c) in terzo luogo i punteggi provvisori assegnati ad ogni concorrente in base ai sub-criteri di valutazione A1, A2, A3, A4 e A5 nei quali si suddivide il criterio di valutazione di cui alla lettera A) ottenuti secondo la formula di cui sopra, saranno riparametrati (Ai riparam.). La riparametrazione sarà effettuata secondo il procedimento di seguito specificato in base al quale si riporterà ad uno il coefficiente del concorrente che avrà offerto la prestazione massima - ottenendo quindi il maggior *Punteggio provvisorio* in base alla formula di cui sopra – e proporzionando poi ad esso i valori dei coefficienti riparametrati delle altre offerte, tramite la seguente formula:

Ai riparam. = (Punteggio provvisorio concorrente i-esimo) / (Punteggio provvisorio più elevato fra le offerte ammesse)

Il valore così ottenuto sarà riportato nella formula [13.2] sopra indicata ai fini del calcolo del punteggio totale da attribuire all'offerta del concorrente i-esimo.

Non si procederà alla riparametrazione del coefficiente **A**i da attribuire all'offerta del concorrente i-*esimo* in relazione al criterio di valutazione di cui alla lettera A) "Modalità di gestione della commessa" in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

Si procederà in modo analogo relativamente al criterio di valutazione Bi riparam.

- Ci1), Ci2) e Ci3) sono i punteggi attribuiti all'offerta del concorrente i-*esimo* in relazione, rispettivamente, ai sub-criteri di valutazione C1), C2) e C3). Per la determinazione dei punteggi da attribuire ai suddetti sub-criteri la commissione giudicatrice procederà in modo automatico ed oggettivo. Il concorrente infatti dovrà obbligatoriamente scegliere se proporre le corrispondenti proposte migliorative oppure no, senza possibilità di soluzioni intermedie (preferibilmente utilizzando il modulo Allegato 5).

Pertanto ai predetti sub-criteri sarà attribuita alternativamente una <u>valutazione pari a zero oppure al punteggio massimo indicato per ciascuno di essi nella tabella di cui sopra</u>, a seconda che il concorrente abbia indicato di offrire o meno la corrispondente "Proposta migliorativa" e non saranno attribuiti punteggi intermedi tra il minimo e il massimo previsto. I punteggi ottenuti con riferimento al criterio C (derivante dalla sommatoria dei punteggi nei sub-criteri C1, C2 e C3) a differenza degli altri non vengono quindi assoggettati ad una prima riparametrazione in quanto essendo determinati in modo automatico ed oggettivo non necessitano di tale passaggio. Essi saranno soggetti alla riparametrazione complessiva dei punteggi ottenuti nelle offerte tecniche, unitamente ai punteggi dei criteri A e B, mediante la formula [13.3].

Offerta economica

•Criterio di valutazione D).

Il coefficiente **D**i relativo all'elemento di valutazione D) "Offerta economica" (compreso tra zero ed uno) sarà determinato come segue:

Di = Ri / R max dove:

Ri è il ribasso percentuale offerto dal concorrente i-*esimo*; R *max* è il ribasso percentuale più elevato fra tutte le offerte ammesse; Di rappresenta, appunto, il valore attribuito al coefficiente relativo all'elemento di valutazione D) "Offerta economica" con riferimento all'offerta economica del concorrente i-*esimo*;

I concorrenti dovranno formulare le proprie offerte economiche mediante la presentazione, e quindi l'offerta, di <u>un'unica</u> <u>percentuale di ribasso sugli elenchi prezzi posti a base di gara.</u> Sono ammesse solo offerte in ribasso (quindi con percentuali di ribasso maggiori di zero). Le offerte in aumento o alla pari saranno immediatamente escluse dalla presente gara.

Si precisa che in tutti i calcoli relativi alle formule sopra riportate con riferimento a tutti i criteri e sub-criteri valutazione si terrà conto dei valori con tutti i decimali senza effettuare arrotondamenti.

L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto **a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica** ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice -

Sono in seguito dettagliatamente indicati i documenti che i concorrenti devono produrre ai fini delle valutazioni di cui sopra da parte della commissione giudicatrice.

Si precisa che la stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare anche solo alcune delle proposte presentate dal concorrente. In questo caso l'aggiudicatario sarà tenuto al rispetto del progetto posto a base di gara per la parte relativa alle proposte non accettate dalla stazione appaltante.

Si precisa che le eventuali maggiori quantità saranno contabilizzate solo se relative al progetto redatto dalla Stazione Appaltante e non per la parte necessaria ad adeguare il progetto alle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di offerta.

Si precisa, inoltre, che la realizzazione delle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica (sia con riguardo alla qualità e quantità dei materiali che alle metodologie esecutive proposte in ordine alle prestazioni/lavorazioni da svolgere), non comportano l'attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara. L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata con il prezzo contrattuale ed all'interno dei margini complessivi relativi presente appalto che devono risultare, anche a tal fine, adeguati.

14. AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. I concorrenti possono solo proporre, nell'ambito delle proprie offerte tecniche e sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime di capitolato e di tutte le altre condizioni del progetto posto a base di gara, miglioramenti ed integrazioni che saranno valutate secondo quanto illustrato al precedente articolo 13;

ART. 15 - CAUSE DI ESCLUSIONE IMMEDIATA, IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. ed altre dichiarazioni che non comportano l'esclusione dalla gara.

Si puntualizza che, relativamente al presente bando di gara, si configurano due fattispecie di cause di esclusione dalla gara:

- esclusione immediata, per la quale non è possibile attivare il soccorso istruttorio di cui al comma 2-bis dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006 (Sezione I);
- esclusione, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e del comma 1-ter dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006 (Sezione II);

E' altresì richiesto al concorrente di produrre altre dichiarazioni che non comportano l'esclusione dalla gara (Sezione III).

Sezione I Cause di esclusione immediata

15.1. Cause di esclusione immediata riguardanti la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso, ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione.

Si procederà all'immediata esclusione dalla presente procedura di gara, senza possibilità di ricorrere a nessuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione delle situazioni, nei seguenti casi:

- presenza di una o più della cause di esclusione di cui all'art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
- mancanza dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico-organizzativi di cui al punto 11. 2 del bando di gara;
- Mancanza di attestazione SOA in corso di validità in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, con riferimento alle categorie delle lavorazioni indicate nel bando di gara.
- mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 49, comma 8, d.lgs. cit. dove si stabilisce che, in caso di avvalimento: << In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.>>.

Si puntualizza inoltra che la mancanza della eventuale **dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento (art. 49 comma 2 lett. a) del D.lgs. 163/2006),** poichè afferisce al possesso dei requisito alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta non è sanabile tramite soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata, a meno che la stessa dichiarazione non emerga in modo incontrovertibile dalla documentazione prodotta dal concorrente.

Si procederà inoltre alla immediata esclusione dalla gara in caso di partecipazione multipla di consorziati e raggruppati ai sensi:

- dell'art. 36, comma 5 d.lgs. cit., per i consorzi stabili
- dell'art. 37, comma 7 primo periodo d.lqs. cit., per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
- dell'art. 37, comma 7 secondo periodo d.lgs. cit., per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) codice.
- nel caso di mancata effettuazione del **sopralluogo obbligatorio**, previsto a pena di esclusione dalla gara;
- -Inutile decorso del termine assegnato al concorrente ai fini della regolarizzazione delle irregolarità essenziali indicate al successivo paragrafo 15.3 entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta della stazione appaltante (cioè senza che il concorrente integri o regolarizzi le dichiarazioni carenti o irregolari, oppure

qualora l'operatore economico entro il termine perentorio di cui sopra, dia una risposta totalmente carente ed inidonea a regolarizzare l'inadempimento essenziale).

Nel caso in cui, l'operatore economico risponda entro i termini alla richiesta di soccorso istruttorio, qualora dalla risposta stessa emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso (sia di ordine generale che per quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo) e/o la presenza di altre cause di esclusione contemplate al presente paragrafo, si procederà all'immediata esclusione del concorrente.

-Rappresenta, inoltre, causa di immediata esclusione la circostanza che dalla documentazione prodotta dall'operatore economico (compresa l'istanza di partecipazione) non emerga l'esatta individuazione dell'operatore economico stesso ed, in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese, qualora non siano indicate tutte le imprese degli stessi RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese.

15.2) Altre cause di esclusione immediata in relazione alle quali non è possibile attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Nel presente paragrafo 15.2) [suddiviso a sua volta in due sottoparagrafi: il 15.2.a) ed il 15.2.b)] sono elencate le cause di immediata esclusione dalla presente gara. Tali cause di esclusione riguardano tutti quegli inadempimenti irrimediabili, circostanze ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla gara - non potendosi configurare, in relazione ad esse, alcuna possibilità di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 comma 2- bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.- come nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali delle offerte, nei casi di non integrità dei plichi contenenti le offerte o le domande di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte ed inoltre altre irregolarità dei contenuti, delle forme e delle modalità di presentazione delle offerte e delle istanze/domande di partecipazione dettagliatamente indicati nei due seguenti sottoparagrafi 15.2.a) e 15.2.b).

15.2.a) Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta - difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali delle offerte - offerte plurime, condizionate od in aumento.

- Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta

Costituisce causa di immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento l'impossibilità oggettiva di ricondurre il plico esterno generale pervenuto alla presente specifica procedura di gara o l'apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente la documentazione e l'offerta per la presente specifica procedura di gara.

- Mancata sottoscrizione dell'offerta economica

La mancata sottoscrizione dell'offerta economica - anche al fine di prevenire ed evitare comportamenti collusivi fra le imprese in graduatoria ed in particolare fra le prime della graduatoria stessa - <u>non si ritiene suscettibile di soccorso istruttorio e comporta l'automatica ed immediata esclusione dalla presente gara.</u>

L'accertamento della mancata sottoscrizione dell'offerta economica, a differenza della mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara e dell'offerta tecnica, non può considerarsi sanabile tramite il soccorso istruttorio ex art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in quanto, collocandosi in una fase finale della procedura di aggiudicazione nella quale sono pubblicamente noti: i soggetti partecipanti ed ammessi; le relative offerte; le valutazioni conseguite e la graduatoria provvisoria, l'ammetterne la regolarizzazione (seppure con l'applicazione della sanzione pecuniaria) potrebbe consentire o favorire accordi collusivi e/o accentramenti dei centri decisionali volti ad alterare e/o orientare gli esiti di gara.

Si precisa altresì che nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE **non ancora costituiti**, l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente; la mancata sottoscrizione di uno o più soggetti non è suscettibile di soccorso istruttorio e comporta l'automatica ed immediata esclusione dalla presente gara.

E' causa di esclusione immediata anche la mancanza della procura all'interno della busta contenente l'offerta economica, nel caso di sottoscrizione dell'offerta medesima da parte di un **procuratore** del legale rappresentante. Si precisa che tale adempimento non è necessario qualora la procura da parte dello stesso soggetto sia stata allegata nella busta "A" contenente l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive e/o nella busta B, contenente l'offerta tecnica.

- Carenze sostanziali del contenuto delle offerte economiche e/o tecniche

Saranno inoltre considerate come carenze sostanziali e non sanabili del contenuto delle offerte tecniche od economiche tutte quelle mancanze di parti fondamentali, espressamente richieste **a pena di esclusione** nel bando di gara la cui eventuale integrazione e/o regolarizzazione comporterebbe una vera e propria modificazione/integrazione dei profili

sostanziali dell'offerta stessa con palese violazione, fra gli altri, del **principio di immodificabilità delle offerte** e/o proposte contrattuali formulate.

- Offerte condizionate, plurime ed in aumento

Saranno escluse dalla presente procedura di gara <u>le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e le offerte parziali e/o limitate</u>.

<u>L'offerta condizionata</u> è vietata per principio generale in materia di appalti, codificato dall'art. 72, r.d. 23 maggio 1924, n. 827 («Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri»), in quanto la stessa, non essendo univoca ed idonea a manifestare una volontà certa dell'impresa, non può costituire un'offerta suscettibile di valutazione per la pubblica amministrazione.

Non possono, inoltre, ritenersi ammissibili <u>le cd. offerte plurime</u>, come del resto stabilito dall'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo cui «ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta»: deve, al contrario, ribadirsi il principio della unicità dell'offerta che impone ai partecipanti alle gare di presentare un'unica proposta tecnica ed economica. Detto principio risponde non soltanto alla necessità di garantire l'effettiva par condicio dei concorrenti, ma anche a quella di far emergere la migliore offerta nella gara. In particolare, si specifica che l'offerta tecnica non può contenere, al suo interno, una pluralità di proposte progettuali tra loro alternative, fermo restando quanto osservato a proposito dell'applicazione della disciplina delle varianti.

E', inoltre, fatto espresso divieto di presentazione di <u>offerte in aumento</u> rispetto all'importo a base di gara così come stabilito dall'art. 82, comma 1, del Codice. Detto divieto – come anche sostenuto dall'AVCP nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 sui Bandi-Tipo al punto 4 della Parte II - deve ritenersi sussistente qualunque sia il criterio di aggiudicazione della gara e, pertanto, sia nel caso di appalti da aggiudicare al prezzo più basso (cfr. parere AVCP 12 febbraio 2009) che nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

15.2.b) Non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda/istanza di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Modalità di presentazione dei plichi principali e delle offerte

Con specifico riguardo alla presentazione dei plichi principali e/o delle offerte economiche, comportano l'immediata esclusione dalla gara le seguenti violazioni:

- mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta;
- apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;
- <u>mancata sigillatura del plico esterno principale e/o delle buste interne</u> con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare traccia dell'effrazione.
- Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità del plico e delle buste lasciando tracce evidenti in caso di aperture e richiusure successive. Si precisa, inoltre, che non è richiesto, a pena di esclusione, l'apposizione della controfirma sui lembi di chiusura del plico principale e delle buste ivi contenute anche se è consigliabile adottare anche tali accorgimenti;
- mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse. Si evidenzia che <u>non si procederà all'esclusione qualora</u>, ad esempio, la busta contenente l'offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura;
- plico principale pervenuto **fuori termine,** vale a dire pervenuto oltre l'esatta ora del giorno stabiliti nei documenti di gara.

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportano l'esclusione del concorrente, che sarà debitamente motivata.

Al contrario, non costituiscono cause legittime di esclusione, inter alia:

- 1. la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;
- 2. la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta;
- 3. la mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

<u>Difetto di separazione dell'offerta economica dalla restante documentazione e dall'offerta tecnica e violazione del principio di segretezza delle offerte.</u>

Si escluderà anche nel caso in cui l'offerente non inserisca l'offerta economica in un'apposita busta chiusa ed inequivocabilmente individuabile inserendola, invece, o all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa – o all'interno della busta "B" contenente l'offerta tecnica – o direttamente all'interno del plico principale, rendendola visibile e conoscibile prima della apposita seduta pubblica di aperture delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n.1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del. n. 31/2009). Risultano improntati a tale principio gli articoli 120 e 283 del DPR 207/2010.

In questo caso, la forma procedurale risponde all'esigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte; in tal modo, la verifica dei requisiti e la valutazione dell'offerta tecnica vengano effettuate senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica. Tra le varie ipotesi che realizzano il difetto di separazione predetto si annoverano, a mero titolo esemplificativo: la mancata separazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica all'interno del plico, come prescritto dal bando/disciplinare; l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica.

L'inserimento all'interno della busta A) Documentazione Amministrativa o della busta B) "Offerta tecnica" di elementi contenenti riferimenti economici comporterà l'esclusione dalla gara per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica. Tali elementi dovranno essere inseriti e presentati solo ed esclusivamente nella busta C) contente l'offerta economica.

Sezione II - Cause di esclusione che comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 del d.lgs 163/2006 e del comma 1-ter dell'art. 46 dello stesso d.lgs. 163/2006.

15.3. Elementi e dichiarazioni che configurano, relativamente alla presente procedura, irregolarità essenziali (sanabili con il soccorso istruttorio e con comminazione della sanzione pecuniaria).

Nel presente paragrafo 15.3) sono elencati in modo tassativo tutti gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, da considerarsi essenziali ai fini dell'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 comma 2- bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e dell'applicazione, nei confronti del concorrente che vi ha dato causa, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell'uno per mille dell'importo stimato dell'appalto. La suddetta sanzione pecuniaria è da intendersi unica e riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze degli elementi e delle dichiarazioni qualificate come irregolarità essenziale nel presente paragrafo 15.3. Il mancato pagamento della sanzione conseguente ad una o più irregolarità essenziali stabilite nel presente paragrafo 15.3 non comporterà l'esclusione dalla presente gara.

La stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio e/o valutazione, richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria direttamente all'operatore economico, oppure escutere l'importo della sanzione dalla cauzione provvisoria oppure tramite altre forme di recupero del credito previste dall'ordinamento oppure, nel caso in cui il concorrente risulti aggiudicatario, trattenerlo dal primo pagamento utile.

In particolare con riferimento alla presente procedura di gara, si considererà integrata la fattispecie dell'**irregolarità essenziale** degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, nelle seguenti ipotesi:

- mancanza della dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. riferita in via generale a tutti i requisiti previsti dalla suddetta norma e non all'indicazione analitica e puntuale di ogni singola situazione ostativa ivi contemplata (per esempio non sarà considerata irregolarità essenziale la mancata indicazione dei nominativi e generalità dei soggetti muniti di poteri negoziali e/o di legale rappresentanza dell'operatore, ecc.).
- Si precisa che relativamente alla presente procedura ed in accoglimento al principio di semplificazione affermato nella Sentenza del Consiglio di Stato Adunanza plenaria del 30 luglio 2014, n. 16 si riterrà sufficiente ai fini delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali, un'unica e sintetica dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e smi, senza necessità di specificazione delle singole cause ostative di partecipazione alla gara e senza necessità dell'indicazione nominativa dei legali rappresentanti, direttori tecnici e degli altri soggetti (persone fisiche) di cui al citato art. 38, lettera c);
- mancata indicazione delle condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, richieste nel primo periodo del comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1, del citato articolo 38, fatta eccezione per l'omissione di reati palesemente irrilevanti e non pertinenti con l'attività professionale o la moralità professionale degli offerenti;
- -con riferimento al comma 1 della **lettera m-quater)** dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 la mancata dichiarazione che l'impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla procedura di gara, ovvero la dichiarazione che l'impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice

Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente, indicando la ragione sociale del concorrente con cui sussiste tale situazione di controllo ed allegando, al contempo, ogni documento utile a dimostrare che detta situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

- mancata dichiarazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativi richiesti nel bando di gara;

Nel caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese (di cui alle lettere d), e), e-bis), ed f) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.):

- -mancanza della dichiarazione con la quale si specifica chiaramente che tipo di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE si intende costituire o si è già costituito (**verticale, orizzontale o misto**) o di che tipo di rete di impresa si tratti. Invece, come prescritto al precedente art. 15.1, costituisce causa di immediata esclusione dalla gara la mancata indicazione nella documentazione prodotta dagli operatori economici di tutti i soggetti facenti parte degli stessi RTI (costituiti o costituendi), consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese;
- -in caso di **raggruppamenti di tipo verticale o misto**: la mancata indicazione delle categorie di lavorazioni indicate nel bando come prevalente e scorporate assunte da ciascun soggetto del costituendo o costituito RTI o consorzio ordinario o GEIE ed anche delle quote delle singole categorie assunte in modalità orizzontale per i raggruppamenti di tipo misto; mentre, in caso di **raggruppamenti di tipo orizzontale**, la mancata indicazione delle quote di lavorazioni assunte da ciascun soggetto del costituendo o costituito RTI o consorzio ordinario o GEIE.
- -Nel caso di RTI e/o consorzi ordinari di concorrenti e/o GEIE e/o aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete (di cui alle lettere d), e), e-bis), ed f) dell'art. 34 del d.lgs. 163/2006, costituendi, l'omissione: -dell'espressione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione, si costituirà il raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio delle mandanti;
- -della dichiarazione di impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti;
- in caso di **avvalimento**, la mancanza del contratto di avvalimento e delle dichiarazioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), g) dell'art. 49 del D.lgs. 163/2006. Invece la **dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento (art. 49 comma 2 lett. a) del D.lgs. 163/2006) non è sanabile.**
- in caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) o c), del D.Lgs. 163/2006, la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali si concorre e la dichiarazione sintetica da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La presente ipotesi non si configura in caso di consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 che dichiarano di eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto dell'appalto direttamente in proprio.
- la mancata accettazione delle condizioni generali di contratto previste nel bando di gara;
- la mancanza della dichiarazione, ai sensi di cui all'art. 118, comma 2 del DPR 207/2010, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
- la mancanza della dichiarazione di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto di appalto secondo quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica;
- -la **mancanza o l'incompletezza delle dichiarazioni** relative al subappalto quando necessarie ed indispensabili per la qualificazione dell'operatore **(subappalto sostanziale)** nel caso di appalti di lavori con categorie scorporate a qualificazione obbligatoria per le quali l'operatore offerente non abbia le necessarie qualificazioni. Queste dichiarazioni riguardano l'indicazione della volontà di subappaltare le categorie scorporabili e/o le parti dell'opera o delle prestazioni oggetto dell'appalto per le quali l'operatore offerente non ha i requisiti richiesti.

In caso di **cooptazion**e, qualora il concorrente si avvalga dell'istituto della cooptazione ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, la mancanza delle dichiarazioni:

- che in caso di aggiudicazione i lavori eseguiti dalla/e impresa/e cooptata/e non supereranno il 20% dell'importo complessivo dei lavori;
- che l'ammontare delle qualificazioni possedute da ciascuna è almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati (tale dichiarazione può essere omessa nel caso in cui il concorrente produca regolare attestato SOA di ciascuna della/e impresa/e cooptata/e e/o associata/e).

Si puntualizza che la dichiarazione con cui il concorrente dichiara di avvalersi dell'istituto della cooptazione contenente l'indicazione della denominazione e sede legale della/e impresa/e cooptata, se non espressa nell'istanza di partecipazione alla gara non potrà essere resa in un secondo momento e non darà diritto al concorrente di avvalersi di tale istituto.

- mancanza della cauzione provvisoria e/o delle dichiarazioni in essa contenute, richieste a pena di esclusione nel presente bando di gara all'art. 16 e considerate irregolarità essenziali;
- la mancata presentazione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE";
- in caso di partecipazione sotto forma di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, la mancata produzione del **contratto di rete** e le relative dichiarazioni richieste dal presente bando di gara;
- la mancanza della ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione alla gara all'ANAC;
- la mancanza del documento di identità del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive contenute nell'istanza di partecipazione alla gara (modello allegato 1) prodotte all'interno della documentazione amministrativa di cui alla busta A).
- la mancanza della procura all'interno della Busta A-Documentazione amministrativa e/o nella busta B-Offerta tecnica, nel caso di sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni sostitutive del concorrente e del consorziato di cui ai punti 1) e 2) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A" e/o dell'offerta tecnica, da parte di un **procuratore** del legale rappresentante.
- Si precisa che qualora l'istanza di partecipazione alla gara e l'offerta tecnica siano sottoscritte da un medesimo procuratore, è sufficiente che il concorrente alleghi la procura nella sola busta contenente la documentazione amministrativa (busta A).
- -la mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara del concorrente, delle dichiarazioni sostitutive e dell'offerta tecnica oppure la sottoscrizione dell'istanza con modalità non conformi a quanto di seguito specificato.

Relativamente alla presente procedura di gara, la sottoscrizione dell'istanza - da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente – deve avvenire rigorosamente e tassativamente con le modalità di seguito indicate.

Si specifica che la sottoscrizione deve essere **apposta in originale**, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilità dell'istanza/offerta di partecipazione e la loro insostituibilità (in tal senso, cfr. parere AVCP, 30 luglio 2009, n. 78).

Peraltro, deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti – quali, ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce all'istanza o all'offerta tecnica, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante. Deve, al contrario, escludersi che possa essere considerata equipollente alla sottoscrizione in calce l'apposizione della sottoscrizione sulla sigillatura del plico nel quale l'istanza/offerta stessa è contenuta, atteso che tale eventuale incombente assolve unicamente all'esigenza di garantire la non manomissione del plico.

Quanto alla questione della collocazione della sottoscrizione all'interno dell'istanza o dell'offerta tecnica, è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, cfr. anche Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto offerto e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.

Per altro verso, <u>non viene richiesta</u> e pertanto la sua mancanza non rappresenta nemmeno irregolarità essenziale, <u>l'allegazione del **documento di identità per la parte economica e tecnica dell'offerta**</u>, sia perché quest'ultima non ha valore giuridico di "autocertificazione" ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 sia perché l'allegazione di copia del documento di identità è di norma, già richiesta all'interno della busta A) contenente la documentazione amministrativa.

Per quanto riguarda, invece, la mancata sottoscrizione dell'offerta economica si rinvia a quanto prescritto al precedente articolo 15.2.a).

- nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE <u>non ancora costituiti</u> la mancata sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo dell'istanza di partecipazione alla gara e/o dell'offerta tecnica;

Si precisa che la mancanza dei dati che la stazione appaltante dovrà acquisire tramite le dichiarazioni o gli elementi essenziali richiesti nel presente articolo 15.3, comporterà irregolarità essenziale, fatto salvo il caso in cui tali dati possano essere acquisiti tramite altra documentazione presentata in sede di gara.

Sezione III - Altre Dichiarazioni o fattispecie la cui mancanza incompletezza o irregolarità non costituisce irregolarità essenziale 15.4.

Altre mancanze, incompletezze o irregolarità di dichiarazioni, documenti o altri elementi richiesti nei documenti di gara della presente procedura di affidamento non specificamente elencate nei precedenti paragrafi 15.1, 15.2.a), 15.2.b) e 15.3, saranno considerate come "irregolarità non essenziali" che non comportano la comminazione della sanzione pecuniaria. Resta fermo, in determinati casi di volta in volta chiariti in specifici punti dei documenti di gara, l'obbligo degli operatori economici di regolarizzare tutte quelle mancanze, incompletezze o irregolarità che sebbene non siano state qualificate come "essenziali" sono tuttavia sottese alla tutela di specifici interessi della stazione appaltante come tali qualificabili come interessi pubblici, in un'ottica di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa.

In particolare la mancanza delle seguenti dichiarazioni non comporterà l'esclusione dalla gara:

- -dichiarazione relativa al subappalto nel caso in cui non ricorra il caso del subappalto necessario di cui al precedente punto 15.3;
- dichiarazione relativa all'iscrizione nel registro Imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato con indicazione di tutti i dati specificatamente richiesti alla lettera p), punto 1) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta A) Documentazione Amministrativa di cui all'art. 16 del presente bando di gara;
- -per le sole cooperative, la dichiarazione di essere iscritti nell'Albo delle società cooperative;
- dichiarazione dei mezzi che il Comune di Ravenna utilizzerà per le comunicazioni d'ufficio;
- dichiarazione relativa alla autorizzazione o meno di accesso agli atti di gara;
- l'eventuale dichiarazione che l'intermediario finanziario che ha rilasciato l'atto di fideiussione risulta, ai sensi dell'art. 75, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, regolarmente iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed è regolarmente autorizzato dal Ministero del Tesoro in base alle disposizioni del DPR 30 marzo 2004, n. 115;
- nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della agevolazione previste dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 relativa alla riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria, la dichiarazione di essere in possesso della certificazione di qualità aziendale.
- la mancata indicazione degli **oneri per la "sicurezza aziendale"** ai sensi di quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 86, comma 3-bis e 87, comma 4, ultimo periodo del D.lqs. 163/2006;
- la mancata allegazione o la non conformità del **Documento PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3. lettera b) della delibera 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP. La presentazione di un passoe non conforme o l'omessa presentazione dello stesso, comporta l'obbligo per il concorrente di regolarizzare o presentare il passoe entro il termine non inferiore a 10 giorni dalla specifica richiesta della stazione appaltante. Nel caso in cui l'operatore economico non regolarizzi o non presenti il passoe, lo stesso sarà escluso.
- la mancata dichiarazione di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Per il concorrente aggiudicatario le regolarizzazioni di mancanze o incompletezze di elementi o dichiarazioni necessarie per la stipulazione del contratto sono considerate in ogni caso condizioni necessarie e imprescindibili per la stipulazione stessa, ne consegue che la relativa mancata regolarizzazione comporterà la decadenza dall'aggiudicazione stessa.

15bis. ALTRE PRESCRIZIONI E INFORMAZIONI:

- a) le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta;
- b) la stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune di Ravenna, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;
- c) si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta, sempre che la stessa sia validamente presentata ed ammissibile e che, inoltre, sia ritenuta congrua e conveniente. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- d) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, dovranno essere espressi in Euro:
- e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

- f) l'aggiudicatario deve prestare <u>cauzione definitiva</u> nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 nonché la <u>polizza assicurativa</u> di cui all'articolo 129 del medesimo decreto legislativo e all'articolo 125 del D.P.R. 207/2010, per una somma assicurata pari:
- Partita 1 Opere (Sezione A, art. 1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n. 123): importo del contratto al lordo dell'I.V.A.
- Partita 2 Opere preesistenti (Sezione A, art. 1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n. 123): Euro 500.000,00= .
- -Partita 3 Demolizione e sgombero (Sezione A, art. 1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n. 123): Euro 50.000,00=così come previsto e disciplinato dall'art. 33 del capitolato speciale d'appalto e dall'art. 6 dello schema di contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per l'importo indicato nei suddetti articoli del capitolato speciale d'appalto: norme generali e dello schema di contratto. Con riferimento a tutte le suddette cauzioni e polizze assicurative, l'aggiudicatario è obbligato a produrre qualora la stazione appaltante lo richieda apposite dichiarazioni dalle quali emergano oltre all'identità e alla qualifica del soggetto firmatario della cauzione o polizza, anche i poteri in forza dei quali lo stesso è legittimato ad emettere fideiussioni o polizze assicurative corrispondenti, per tipologia ed importo, a quelle richieste;
- g) *i contratti fideiussori ed assicurativi* di cui agli articoli 75, 113 e 129 del D.Lgs. 163/2006 richiesti nel presente bando di gara devono essere conformi, agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, integrati, coerentemente alle previsioni dell'art. 75, comma 4 e dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 163/2006;
- h) la contabilità dei lavori sarà effettuata come da schema di contratto e capitolato speciale;
- i) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
- j) ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. si stabilisce che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano la fattura quietanzata del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento;
- k) la stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del D.Lgs. 163/2006;
- I) ai sensi dell'art. 253, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 si precisa che per il presente appalto continua ad applicarsi il **decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145** nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e nelle parti ancora in vigore;

(Comunicazioni e scambi di informazioni tra stazione appaltanti e operatori economici)

m) ai sensi dell'art. 77, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 si precisa che **il mezzo di comunicazione scelto dal Comune di Ravenna per le comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto è costituito dal fax**. La stazione appaltante si riserva anche di inoltrare le comunicazioni per via elettronica, tramite posta oppure mediante combinazione di tali mezzi.

Qualora il concorrente non autorizzi espressamente la stazione appaltante all'utilizzo del **fax** come mezzo per le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovrà indicare nella domanda di partecipazione alla presente gara il proprio **indirizzo di posta elettronica certificata**. Qualora il concorrente non disponga nemmeno di posta elettronica certificata dovrà indicare il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all'art. 79, commi 5 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. da parte della stazione appaltante e **il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica** ai quali la stazione appaltante dovrà dare contestuale notizia, ai sensi e per effetto dell'art. 79, comma 5-*bis*, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'avvenuto invio a mezzo posta delle comunicazioni stesse.

Eventuali **modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione**, dovranno essere tempestivamente segnalate via fax o con raccomandata A/R o via PEC; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

(Disciplina dell'accesso agli atti)

n) si precisa che la stazione appaltante, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste "A".

Relativamente <u>alle offerte tecniche</u> contenute nelle buste "B", si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dal terzo periodo del comma 5-quater, dello stesso art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., <u>al concorrente è richiesto di indicare precisamente, nell'ambito della propria offerta tecnica inclusa nella busta "B",</u> le eventuali parti che costituiscono **segreti tecnici o commerciali**, fornendone adeguata motivazione o comprova.

Si precisa che - in mancanza di una specifica indicazione, accompagnata da adeguata motivazione, delle eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali - la stazione appaltante consentirà l'accesso a tutta la documentazione (compresa quindi anche l'offerta tecnica) prodotta dai concorrenti in sede di offerta. Non saranno prese in considerazioni generiche ed immotivate dichiarazioni di opposizione all'accesso della propria offerta tecnica e, pertanto, in assenza di una specifica individuazione delle parti dell'offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali unitamente ad esaustiva motivazione, la stazione appaltante concederà l'accesso a tutta la documentazione prodotta.

(Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 recante l'oggetto: "Codice in materia di protezione dei dati personali")

o) si informano i concorrenti che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Ravenna, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili". I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ravenna nella persona dell' ing. Claudio Bondi. Il responsabile del trattamento è l' ing. Claudio Bondi.

p) Si precisa che, ai sensi del comma 35 dell'articolo 34 del decreto legge 18/10/2012 n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 (cd. "decreto Crescita-bis"), le **spese per la pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi**, previste dagli artt. 66, comma 7 e 122, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. **dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione**.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

I plichi esterni contenenti l'offerta e le documentazioni, **pena l'esclusione dalla gara**, devono pervenire integri entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui, rispettivamente, agli articoli **6.1.** e **6.2.** del presente **bando di gara**.

Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme, compreso la consegna a mano, nel rigoroso rispetto delle seguenti disposizioni.

La consegna dei plichi a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata (corriere) dovrà essere effettuata esclusivamente, **pena l'esclusione dalla gara**, presso l'Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna in Piazza del Popolo, 1 a Ravenna, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Qualora un plico contenente l'offerta fosse recapitato presso un altro ufficio comunale (compresa la Reception della Residenza comunale che essendo un servizio esternalizzato non è retto da pubblici dipendenti) l'offerta stessa sarà esclusa dalla gara in quanto, in questi casi, non sarà possibile garantire la conservazione riservata dei plichi stessi nonché il loro corretto e sicuro mantenimento nello stato in cui sono effettivamente pervenuti. Si ribadisce, quindi, che qualora un concorrente recapiti il plico dell'offerta a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata presso un ufficio comunale diverso dall'Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna, l'offerta, per le ragioni sopra esposte, verrà esclusa dalla gara.

Si precisa che, quale che sia la modalità di consegna dei plichi scelta dai concorrenti (Servizio postale, Agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano) del giorno e ora di recapito dei plichi farà fede esclusivamente la ricevuta apposta sui plichi stessi da parte dell'Ufficio Archivio Protocollo.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna. Quindi, il recapito tempestivo dei plichi rimane in ogni caso ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi esterni devono essere non trasparenti, controfirmati sui lembi di chiusura e **idoneamente sigillati** e devono recare all'esterno – oltre alle informazioni relative all'**operatore economico concorrente** (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni), le indicazioni relative all'**oggetto della gara**.

Si precisa che nel caso di concorrenti con **identità plurisoggettiva** (associazione temporanea di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i **nominativi**, **gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti**, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

I plichi devono contenere al loro interno **tre buste**, a loro volta sigillate con ceralacca (o con altre forme di chiusura e sigillatura che lascino tracce evidenti in caso di effrazione) e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente "A - Documentazione", "B - Offerta tecnica" e "C - Offerta economica".

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti e dichiarazioni:

1) <u>istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive</u> ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - da redigersi preferibilmente in conformità al modulo Allegato 1) - con cui si attesta il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando per la partecipazione alla gara e si forniscono le altre informazioni e/o elementi richiesti come in seguito specificati.

SEZIONE I ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE DICHIARAZIONE DI RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

<u>a)</u> <u>L'istanza di partecipazione</u> alla presente gara **deve contenere l'indicazione** della forma/modalità di partecipazione alla gara stessa da parte del concorrente (ovvero specificando se trattasi di impresa singola, raggruppamento temporaneo e quindi mandante o mandataria, consorzio ordinario di concorrenti, ecc.), delle generalità dell'impresa e della qualifica del sottoscrittore (ovvero legale rappresentante, procuratore, ecc.) dell'istanza di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive

(in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento)

a1) dichiarazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.lgs. 163/2006, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria. In tal caso l'impresa ausiliaria dovrà presentare domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni sostitutive così come indicato nel **modello Allegato 3** e utilizzando preferibilmente lo stesso modello Allegato 3.

SEZIONE II

DICHIARAZIONI CHE CONFIGURANO IRREGOLARITÀ ESSENZIALI (SANABILI CON IL SOCCORSO ISTRUTTORIO E CON COMMINAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA, AI SENSI DEL COMMA 2-BIS DELL'ART. 38 DEL D.LGS 163/2006 E DEL COMMA 1-TER DELL'ART. 46 DELLO STESSO D.LGS. 163/2006)

In merito alle dichiarazioni sostitutive relative ai <u>requisiti generali ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006</u>, in accoglimento di quanto statuito dal Consiglio di stato – Adunanza plenaria 30.7.2014 n. 16, si puntualizza che:

- le dichiarazioni sostitutive relative all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art.38 d.lgs. cit. possono essere legittimamente riferite in via generale ai requisiti previsti dalla norma e non devono necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal legislatore;
- le dichiarazioni sostitutive relative all'insussistenza delle condizioni ostative previste dall'art. 38 d.lgs. n.163 del 2006 possono anche non contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l'accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici:
- -una dichiarazione sostituiva confezionata come sopra sarà considerata sufficiente e non necessiterà integrazioni o regolarizzazioni mediante l'uso dei poteri di soccorso istruttorio.

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti generali ex art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 sono quelle relative alle successive lettere b), c), c1), d) del presente art. 16 del bando di gara.

Dichiarazioni sostitutive e produzione di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

L'istanza di partecipazione alla gara e le dichiarazioni sostitutive del concorrente, dell'eventuale consorziato e dell' eventuale impresa ausiliaria in caso di avvalimento, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, da redigersi preferibilmente, rispettivamente in conformità al modulo allegato 1), al modulo allegato 2) e al modulo allegato 3) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A", **devono essere debitamente sottoscritti e ad essi va allegata la copia del documento di identità del sottoscrittore** che comprova le generalità del dichiarante e la riferibilità della dichiarazione stessa al soggetto dichiarante.

Si precisa che qualora una stessa persona fisica produca più di una dichiarazione sostitutiva a propria firma (di certificati e/o di atti di notorietà), è sufficiente che produca anche una sola copia del proprio documento di identità.

L'istanza e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa **procura.**

Le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 445/2000, devono contenere quanto in seguito specificato.

Requisiti generali

b) la dichiarazione che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione di cui alle lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m) ed m-bis) del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui il concorrente, si trovi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, dovrà dichiarare di non partecipare alla presente gara quale impresa

mandataria di un raggruppamento di imprese ed allegare la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis (art.38, comma 1, lett. a), del D.lgs. 163/2006.

c) la dichiarazione che:

- ✓ nei propri confronti ed anche a carico dei seguenti soggetti in carica:- titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, in caso di società in accomandita semplice, ed in caso di società di capitali o consorzi amministratore/i munito/i di potere di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico persona fisica e socio persona fisica di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci (persone fisiche), in caso di società di capitali con due soli soci, ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale e procuratori con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente, non sussistono le cause di esclusione di cui alle lettere b), c) ed m-ter) del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
- ✓ a carico dei soggetti con le qualifiche di cui al punto precedente, cessati dalla carica nell'anno antecedente la
 data di pubblicazione del bando di gara, non sussistono le cause di esclusione di cui alla lettera c) del comma 1
 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- ✓ (solo nel caso di acquisto di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria nell'anno antecedente la pubblicazione del bando) a carico degli amministratori e dei direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo, non sussistono le cause di esclusione di cui alla lett. c) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

Il concorrente dovrà indicare, ai sensi e per effetto dell'art. 38, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. **tutte le condanne penali riportate** ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, a carico dei soggetti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'art. 38 del d.lgs. citato, compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. In particolare dovranno essere indicati: le generalità del soggetto condannato (nome, cognome, codice fiscale), la qualifica ricoperta, se lo stesso soggetto è in carica o è cessato dalla carica (e se cessato la data di cessazione dalla stessa), il provvedimento giudiziale (data, estremi, organo giudicante). Non è richiesta l'indicazione analitica delle eventuali condanne penali riportate e di quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, nei confronti dei soggetti che hanno rivestito le cariche di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del d.lgs. citato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.

Nel caso in cui il concorrente non produca le dichiarazioni previste al presente punto c), le medesime dichiarazioni devono essere rese **personalmente**, da ciascuno dei soggetti, persone fisiche, in carica e/o cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara di: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; socio accomandatario e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; amministratore munito di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci (persone fisiche) ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale, in caso di società di capitali o consorzi; procuratore con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente, così come ribadito al punto VII delle Precisazioni e conclusioni, di sequito riportate.

Precisazioni e conclusioni

- **I-** Ai fini del comma 1, lett. c) dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- II- Nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati non compaiono tutte le condanne subite (art. 24 D.P.R. 14.11.2002 n. 313) e in particolare, non compaiono, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione ai sensi dell'articolo 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda. Conseguentemente, la produzione in sede di gara, del certificato del casellario giudiziale, stante la sopra esposta intrinseca incompletezza, non potrà surrogare l'obbligo di rendere le dichiarazioni di cui ai punti c) e c1) che, pertanto, dovranno comunque essere prodotte.
- III- In caso di cessione d'azienda o ramo di azienda, oppure di incorporazione o fusione societaria, antecedente la partecipazione alla gara, ove la società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione, partecipi come concorrente al presente appalto, l'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, deve sussistere, a pena l'esclusione, anche in riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso l'azienda cedente, incorporata o le società fusesi nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo. E' comunque dato al cessionario (concorrente alla presente gara), incorporante o risultante dalla fusione, comprovare l'esistenza nel caso concreto, di una completa cesura tra vecchia e nuova gestione, tale da escludere la rilevanza della condotta dei precedenti amministratori e direttori tecnici operanti presso l'azienda o il ramo di azienda ceduto, oppure operanti presso la società incorporata o le società fusesi, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.

IV- Nel caso di società di capitali con socio unico persona fisica e in caso di società di capitali o consorzi con tre soci, riguardo all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e lett. c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nei confronti dei soci persone fisiche delle società di capitali, si recepiscono le interpretazioni fornite al riguardo dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con la Determinazione n. 1 del 16 maggio 2012, in base alla quale l'accertamento della sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c) va circoscritto esclusivamente al socio di maggioranza "persona fisica" anche nell'ipotesi di società di capitali con meno di quattro soci. La locuzione "socio di maggioranza" va interpretata nel senso di effettuare i controlli di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c) nei confronti del soggetto che detiene il controllo della società di capitali o consorzio. Si precisa che nel caso di società di capitali con due soli soci persone fisiche, i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice devono essere rese da entrambi i suddetti soci (cfr. Parere AVCP del 4 aprile 2012, n. 58 e sentenza Consiglio di Stato 30/08/2012, n. 4654). Nel caso di società di capitali con tre soci, socio obbligato alla dichiarazione è il socio al 50%, poiché in posizione determinante (sent. Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria - del 6 novembre 2013, n. 24). Quindi in caso di società di capitali con meno di quattro soci nelle quali il socio di maggioranza sia una società, non sono richieste le dichiarazioni relative alla inesistenza delle cause di esclusione di cui alle lettere b) e c) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, nei confronti degli amministratori muniti di rappresentanza e dei direttori tecnici della stessa.

V- Per quanto riguarda i soggetti di cui all'art. 38 del comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 **cessati dalle cariche** nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, ove essi siano **irreperibili o non disponibili**, il legale rappresentante può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, in cui affermi, "per quanto a propria conoscenza" che a loro carico, non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, corredata dai dati anagrafici dei soggetti in modo da consentire alla stazione appaltante di effettuare le verifiche necessarie.

VI- Si precisa che, nel caso in cui vi siano soggetti cessati dalle suddette cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara che abbiano commesso gravi reati che incidono sulla moralità professionale, rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno essere esplicitati i reati stessi commessi dal/i soggetto/i cessato/i dalla carica e l'**impresa dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.**

VII - Dichiarazioni personali relative all'art. 38 comma 1, lett. b), c) ed m-ter).

Nel caso in cui il concorrente non produca le dichiarazioni previste al precedente punto c), le medesime dichiarazioni devono essere rese **personalmente**, da ciascuno dei soggetti, persone fisiche, i**n carica e/o cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara** di: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; socio accomandatario e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; amministratore munito di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci (persone fisiche) ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale, in caso di società di capitali o consorzi; procuratore con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente.

In tal caso i soggetti in carica dovranno dichiarare che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006, mentre i soggetti cessati dalla carica dovranno dichiarare che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere c) del D.Lgs. 163/2006; unitamente a tali dichiarazioni dovranno essere indicati, da tutti i predetti soggetti - in carica e/o cessati dalla carica - gli eventuali reati penali a proprio carico ed il concorrente dovrà altresì allegare all'interno della busta A) Documentazione Amministrativa - l'elenco dei soggetti che all'interno della propria società/impresa rivestono e/o hanno rivestito le cariche predette (documento di cui al successivo punto 12).

Nel caso di cessione d'azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara e' altresì ammesso, a scelta del concorrente e/o consorziato in alternativa alla dichiarazione resa dal legale rappresentante firmatario del modello Allegato 1) e/o dell'Allegato 2), che l'amministratore/gli amministratori e il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno operato presso l'azienda o il ramo di azienda cedente, la società incorporata o le società fusesi oppure che sono cessati nel predetto periodo, dichiari/no personalmente (e quindi ciascuno con riferimento a se stesso) che nei propri/loro confronti non sussista/ano le cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Con riferimento al comma 1 della lettera **m-quater**) dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006:

c1) la dichiarazione che l'impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla medesima procedura ovvero la dichiarazione che l'impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente, indicando la ragione sociale del concorrente con cui sussiste tale situazione di controllo ed allegando, al contempo, ogni documento utile a dimostrare che detta situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

d) solo nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall'Italia, la dichiarazione di possedere, ai sensi e per effetto dell'art. 47 del D.Lgs. 163/2006, i requisiti d'ordine generale e speciale necessari per la partecipazione alla presente gara;

d1) dovrà inoltre dichiarare inoltre che:

- ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. di non aver concluso, negli ultimi tre anni, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti di pubbliche amministrazioni, cessati dal servizio da meno di tre anni, che durante gli ultimi tre anni di servizio, prestato per le pubbliche amministrazioni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA stesse nei propri confronti;
- -non sussistono altre cause di esclusione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi della vigente normativa;
- non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2001 e s.m.i. e che non è stata emessa un'informazione antimafia interdittiva in corso di validità al momento di presentazione dell'offerta.
- ai sensi dell'art. 32- quater del Codice penale, non sussistono le cause delle fattispecie di cui agli articoli 316 bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319 bis, 319 quater;320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1) del secondo comma, 640 bis e 644 del codice penale, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, che comportano l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

e) Requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari per l'esecuzione dei lavori

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui si dichiara il possesso dell'attestazione di cui all'art. 40, comma 3, lettera b) del D.lgs. 163/2006, rilasciata da società di attestazione SOA, in corso di validità alla data della gara di cui all'art. 6.4.1 del bando di gara in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

Il concorrente quindi, dovrà dichiarare di essere in possesso di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, lettera b) del D.lgs. 163/2006, rilasciata da società di attestazione SOA nella categoria prevalente OG2 con classifica adeguata ai lavori da assumere e relativamente alla categoria scorporabile OS30 dovrà dichiarare:

- di essere in possesso di attestazione SOA (di cui all'art. 40, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) in corso di validità alla data della gara di cui all'art. 6.4.1 del presente bando e con classifica adeguata, **nella categoria OS30** oppure **nella categoria OG11** rilasciata in base al nuovo **regime di cui all'art. 79 comma 16 del DPR 207/2010 e s.m.i.: a)** importo dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi, ai sensi dell'art. **90, comma 1, del DPR 207/2010 e s.m.i.: a)** importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo del contratto da stipulare; **b)** costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); **c)** adeguata attrezzatura tecnica.
- **f) di essere in possesso**, ai sensi dell'art. 40, comma 3, lett. a) del D.Lgs.163/2006 e dell'art. 63 del D.P.R. 207/2010, **della certificazione di qualità aziendale** rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme vigenti; Si precisa che relativamente al requisito relativo al possesso della certificazione di qualità aziendale di cui all'art. 40, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 163/2006, si applicherà l'art. 63, comma 1 e l'art 92, comma 8 del DPR 207/2010.

In caso di consorzi, raggruppamenti, GEIE o reti di imprese sarà necessario scegliere obbligatoriamente tra una delle seguenti dichiarazioni che vanno dalla lettera f) alla lettera l). Tali dichiarazioni sono alternative tra loro, pertanto il concorrente dovrà optare solo per quella di propria pertinenza, compilando tutti i campi richiesti. La mancata apposizione di un segno grafico a fianco della dichiarazione pertinente comporteràl'attivazione del soccorso istruttorio e la conseguente comminazione della sanzione pecuniaria.

fy) (solo nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con riferimento al divieto posto dall'art. 36, comma 5, primo periodo, e dall'art. 37, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006) - con riferimento al divieto posto dall'art. 36, comma 5, primo periodo, e dall'art. 37, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, i consorzi stabili, i consorzi di cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi di imprese artigiane, devono dichiarare e indicare per quali consorziati concorrono alla presente gara, precisando, per ciascuno di essi, denominazione e sede legale (relativamente a questi consorziati è fatto obbligo di produrre apposite dichiarazioni sostitutive - utilizzando preferibilmente il modulo Allegato 2 – con i

quali si attesta il possesso dei requisiti generali di partecipazione alle gare d'appalto richiesti dal presente bando) oppure in alternativa – i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere c) del D.Lgs. 163/2006 - devono dichiarare che intendono eseguire in proprio i lavori di cui trattasi;

g) (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese di cui alla lettera d) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006):

- la dichiarazione con cui si indica se il raggruppamento temporaneo di concorrenti è **già costituito** mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al mandatario oppure se **è da costituirsi** ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente ai soggetti da indicarsi nell'istanza di partecipazione alla gara e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio delle mandanti e che ci si uniformerà alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti;
- -il tipo di raggruppamento che si intende costituire (*verticale, orizzontale* oppure *misto*) e la quota di lavorazioni/prestazioni assunta da ciascun operatore del costituendo raggruppamento (cioè le lavorazioni e le prestazioni oggetto del presente appalto- che in caso di aggiudicazione saranno eseguite da ciascun operatore economico del raggruppamento stesso).

h) (in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui alla lettera e) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006)

- che il consorzio ordinario di concorrenti **è già costituito** mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al mandatario **oppure in alternativa** che il consorzio ordinario di concorrenti **è ancora da costituirsi** ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, indicando le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione.

Si precisa che se il consorzio è già costituito è sufficiente produrre l'atto costitutivo se dallo stesso emergono i suddetti elementi.

i) (in caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lettera e-bis) dell'art. 34, comma 1 del D. Lgs. 163/2006)

- la dichiarazione con con cui si indica il tipo di rete, così come definite nella Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013, (Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica di cui all'art. 2.1 della citata determinazione AVCP n.3/2013, oppure Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune di cui all'art. 2.2 della citata determinazione AVCP n.3/2013, oppure Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica di cui all'art. 2.3 della citata determinazione AVCP n.3/2013) indicando le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione.

I) (in caso di soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui alla lettera f) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006)

- la dichiarazione con l'indicazione della ragione sociale nonchè delle quote percentuali di partecipazione e di esecuzione delle lavorazioni.

m) Accettazione delle condizioni generali di contratto— il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare, a pena di esclusione: -

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente bando di gara, nel progetto, ivi compreso il capitolato speciale e nello schema di contratto, nelle eventuali risposte ai quesiti pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante e, comunque, di tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto;
- di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione dell'opera/servizio/fornitura, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione, e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione del prezzo complessivo offerto— che si ritiene remunerativo e dei modi e tempi di esecuzione dell'opera/servizio/fornitura prospettati;
- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

m1) il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare:

- ai sensi di cui all'art. 118, comma 2 del DPR 207/2010, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

- di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto di appalto secondo quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica;
- **n)** (eventuale dichiarazione ai fini del subappalto) dichiarazione relativa all'indicazione delle lavorazioni/ prestazioni che il concorrente intende affidare in subappalto.

Tale dichiarazione è richiesta, **obbligatoriamente** solo nei casi in cui il concorrente è obbligato – in base a quanto previsto all'art. 3.6 del bando ad indicare i lavori o le parti di opere che intende subappaltare (**cd "subappalto necessario"**), mentre è facoltativa nei restanti casi.

La mancata indicazione della volontà di subappalto in caso di mancanza dei requisiti di qualificazione necessari, costituirà irregolarità essenziale.

- o) (dichiarazioni da rendere solo nel caso in cui il concorrente intenda utilizzare l'istituto della "cooptazione" di cui all'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010)
- a) dichiarazione che si intende/ono raggruppare, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del DPR 207/2010, una o più imprese indicando denominazione e sede legale della/e stessa/e, e dichiarando altresì:
- b) che in caso di aggiudicazione i lavori eseguiti da queste ultime non supereranno il 20% dell'importo complessivo dei lavori:
- c) che l'ammontare delle qualificazioni possedute da ciascuna è almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati (tale dichiarazione può essere omessa nel caso in cui il concorrente produca regolare attestato SOA di ciascuna delle imprese cooptate/associate).

Si puntualizza che la dichiarazione di cui alla precedente lettera a), con cui il concorrente dichiara di avvalersi dell'istituto della cooptazione contenente l'indicazione della denominazione e sede legale della/e impresa/e cooptata, se non espressa nell'istanza di partecipazione alla gara, non darà diritto al concorrente di avvalersi di tale istituto.

In riferimento alle dichiarazioni di cui alla presente Sezione II, come dettagliatamente specificato al precedente articolo 15.3, si puntualizza che qualora queste siano omesse o incomplete, la stazione appaltante attiverà il soccorso istruttorio e comminerà la conseguente sanzione pari all'uno per mille. La suddetta sanzione pecuniaria è da intendersi unica e riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze degli elementi e delle dichiarazioni qualificate come irregolarità essenziali.

SEZIONE III ALTRE DICHIARAZIONI E FATTISPECIE LA CUI MANCANZA O INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITA' NON COSTITUISCE IRREGOLARITA' ESSENZIALE.

- **p)** la dichiarazione contenente l'indicazione degli <u>estremi di iscrizione nel registro delle imprese</u> della **Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato** (luogo e numero di iscrizione alla CCIAA, esatta denominazione), forma giuridica, durata della ditta/data termine, con l'indicazione di eventuali acquisti di azienda e/o rami di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria avvenute nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara;
- **q)** (solo per le cooperative): di essere regolarmente iscritti nell'apposito Albo delle società cooperative presso la competente CCIAA e che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti;
- r) Con riferimento ai mezzi che il Comune di Ravenna utilizzerà per le comunicazioni d'ufficio di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente dovrà, alternativamente: autorizzare espressamente la stazione appaltante all'utilizzo del fax per l'effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e indicare il numero completo di fax al quale indirizzare le comunicazioni stesse (1^ alternativa); oppure in alternativa, (nel caso di concorrenti che non intendono autorizzare la stazione appaltante all'utilizzo del fax come mezzo per le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) indicare nella domanda di partecipazione alla presente gara l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la stazione appaltante potrà inviare le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (2^ alternativa); oppure in alternativa eleggere il domicilio per le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., (indicando l'indirizzo esatto, completo di città/località, via, numero civico e codice di avviamento postale, del domicilio eletto) precisando il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica ai quali la stazione appaltante dovrà dare contestuale notizia, ai sensi e per effetto dell'art. 79, comma 5-bis, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'avvenuto invio a mezzo posta delle comunicazioni stesse (3^ alternativa).
- s) Con riferimento alla disciplina dell'accesso ai documenti prodotti per la partecipazione alla presente procedura di gara è richiesto ai concorrenti di: autorizzare l'accesso a tutta la documentazione prodotta per la partecipazione alla presente gara e quindi sia alla documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" che all'offerta tecnica contenuta nella busta "B", oppure in alternativa, di autorizzare l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla presente gara e contenuta nella busta "A" e di non autorizzare l'accesso relativamente alle specifiche parti della propria offerta tecnica che contengono segreti

tecnici o commerciali, come motivato o comprovato con specifica dichiarazione e/o documentazione inclusa nella busta "B" contenente l'offerta tecnica stessa;

- t) (Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della facoltà di prestare una cauzione provvisoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro)
- che l'intermediario finanziario che ha rilasciato l'atto di fideiussione risulta, ai sensi dell'art. 75, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, regolarmente iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed è regolarmente autorizzato dal Ministero del Tesoro in base alle disposizioni del DPR 30 marzo 2004, n. 115;
- la dichiarazione di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

(solo per il/i consorziato/i per il/i quale/i i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dichiarano di concorrere)

2) Le dichiarazioni sostitutive dei/i consorziati - ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - per il/i quale/i, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. indicano di concorrere, aventi ad oggetto il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Tali dichiarazioni sono da rendersi preferibilmente in conformità al modulo allegato (Allegato 2) al presente bando di gara.

Il consorziato, oltre a dichiarare le proprie generalità (compreso numero di telefono, sede legale, codice fiscale, partita I.V.A. ed indirizzo di pec), al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti generali necessari per la partecipazione alla gara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, deve produrre le dichiarazioni richieste al concorrente, nelle lettere b), c), d1), p), q), r), s) del precedente punto 1)- Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - con cui si attesta il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando di gara per la partecipazione alla gara e si forniscono le altre informazioni e/o elementi richiesti come in seguito specificati. Il consorziato dovrà inoltre dichiarare:

- ai sensi dell'art. 37 comma 7, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006, che non partecipa alla presente gara in altra forma;
- di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Valgono in ogni caso, tutte le "Precisazioni e conclusioni" fatte nei **punti I), II), III), IV), V), VI), VII)** del presente art. 16, relativamente alle dichiarazioni di cui al punto 1) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A" e quanto puntualizzato nella **sezione II del presente art. 16 in merito alle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti generali ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006**, in accoglimento di quanto statuito dal Consiglio di stato – Adunanza plenaria 30.7.2014 n. 16.

L'istanza e le dichiarazioni sostitutive devono essere **sottoscritte in originale** dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa consorziata, allegando copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

L'istanza e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

3.) attestazione SOA o nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui articoli 64 e ss. del D.P.R. 207/2001, regolarmente autorizzate, in corso di validità alla data della gara (punto 6.4.1. del presente bando) che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. In ogni caso è fatto salvo quanto previsto dall'art. 63, comma 1, del D.P.R. 207/2010.

L'attestazione SOA deve essere prodotta in copia sottoscritta in originale dal legale rappresentante o suo procuratore ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso.

(solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE di cui rispettivamente all'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 163/2006 già costituiti)

4.) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;

E' anche necessario documentare, qualora non emerga con chiarezza nel mandato collettivo irrevocabile, che tipo di raggruppamento (orizzontale, verticale, misto) si intende costituire specificando come - in caso di aggiudicazione - le imprese si suddivideranno le lavorazioni/prestazioni che compongono il presente appalto.

5.) garanzia a corredo dell'offerta di cui all'art. **8.** del presente bando di gara – pari ad **ad Euro 13.377,69 =** (2%); costituita alternativamente da *atto di fideiussione* (se Garante è una Banca o un Intermediario finanziario) o *polizza fideiussoria* (se Garante è un'impresa di assicurazione) ovvero da *assegno circolare non trasferibile* intestato al Comune di Ravenna, Servizio Appalti e Contratti, Piazza del Popolo, 1, Ravenna.

La garanzia a corredo dell'offerta deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e al relativo schema Tipo 1.1 di cui al **Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123**, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell' 11 maggio 2004, opportunamente integrato con l'inserimento della clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

I concorrenti sono abilitati, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.M. 123/2004, a presentare la sola Scheda Tecnica 1.1 che deve essere debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.

Costituiscono cause di esclusione:

- 1) la mancata presentazione della cauzione provvisoria;
- 2) la presentazione di una cauzione <u>non conforme a quanto stabilito dall'art. 75, comma 4 del D.Lgs. 163/2006</u> e pertanto, priva:
- della **rinuncia** espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- della **rinuncia** all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- della clausola di **operatività** della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 3) cauzione di importo errato in diminuzione, fermo restando le ipotesi di errore formale;
- 4) cauzione sprovvista del<u>l'indicazione dell'oggetto e del soggetto garantito</u>; nel caso di raggruppamenti temporanei, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, la cauzione deve essere **intestata** a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; in tal caso è sufficiente la della polizza fideiussoria o dell'atto di fideiussione da parte della sola mandataria;
- 5) cauzione prestata con <u>modalità non consentite</u>; al riguardo, si evidenzia che l'art. 28 del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169 ha modificato l'art. 75, comma 3, del Codice prevedendo che la fideiussione, a scelta dell'offerente, «può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
- 6) Ai sensi e per effetto dell'art. 75, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e visto quanto stabilito al precedente art. 12 del presente bando, si richiede che la garanzia a corredo dell'offerta abbia una **durata di 360** (trecentosessanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta stessa e sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia stessa per un ulteriore periodo di 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- Si precisa che fermo restando la necessità, di una durata minima della garanzia a corredo dell'offerta di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta stessa il termine di validità di 300 giorni di cui sopra e la presenza dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni su richiesta della stazione appaltante, **non sono richiesti a pena di esclusione**, fermo restando l'obbligo per il concorrente di adeguare la garanzia a quanto sopra richiesto con tempestività e, comunque, non oltre 15 giorni dal fax di richiesta della stazione appaltante. Nel caso in cui il concorrente non adegui la garanzia a corredo dell'offerta e/o non presenti l'impegno del garante a rinnovare la garanzia stessa, l'offerta sarà **esclusa** dalla presente gara e, qualora il mancato adeguamento riguardi l'aggiudicatario provvisorio, esso decadrà dall'aggiudicazione provvisoria.
- 7) cauzione <u>non sottoscritta</u> dal garante sull'atto di fideiussione o sulla polizza fideiussoria.
- 8) mancata presentazione dell'impegno del fideiussore «a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario», ai sensi dell' art. 75, comma 8, del del D.Lgs. 163/2006.

Riduzione del 50% dell'importo della garanzia

Nel caso in cui i concorrenti intendano avvalersi delle agevolazioni previste dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 gli stessi dovranno obbligatoriamente possedere la certificazione di qualità aziendale di cui al citato art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, in corso di validità alla data della prima seduta pubblica di gara prevista dal presente bando.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE già costituiti o da costituirsi la possibilità di riduzione della cauzione e della garanzia fideiussoria ai sensi e per effetto dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, è disciplinata, come segue:

- per i raggruppamenti di tipo orizzontale se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; mentre se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;
- per i raggruppamenti di tipo verticale se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; mentre se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento potrà ridurre la cauzione provvisoria e quella definitiva solo per la quota corrispondente alla somma delle quote di partecipazione al raggruppamento stesso delle imprese in possesso della certificazione di qualità;
- per i raggruppamenti di tipo misto vale quanto sopra prescritto per i raggruppamenti di tipo verticale con la precisazione che, con riferimento alla categoria (principale o scorporata) assunta in raggruppamento orizzontale da più soggetti, questi ultimi per poter beneficiare della possibilità di ridurre la cauzione provvisoria e definitiva in misura proporzionale alla quota di incidenza della categoria stessa sul totale dell'appalto devono tutti possedere la certificazione di qualità.

6.) attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di partecipazione alla gara di euro **70,00**= all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture mediante produzione, a pena di esclusione, della ricevuta di pagamento oppure della copia autentica o dell'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini presso il quale si è effettuato il pagamento in contanti.

Il pagamento deve essere obbligatoriamente effettuato in base alle modalità prescritte nelle deliberazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici vigenti al momento del pagamento stesso, seguendo le istruzioni operative esposte nel sito Internet ufficiale dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Si precisa che, il codice CIG relativo alla presente gara è il seguente: 55483291EF.

7.) attestazione in originale dell'avvenuto sopralluogo rilasciata dal competente Ufficio Tecnico dell'Amministrazione. Il sopralluogo dovrà essere effettuato con le modalità e nel periodo indicati al punto 6.5. del presente bando di gara.

Si precisa che, fermo restando l'obbligo, previsto a pena di esclusione, di effettuazione del sopralluogo con le modalità di cui al precedente art. 6.5, la mancata produzione del certificato non comporterà l'esclusione dalla gara, purché risulti agli atti della stazione appaltante che l'operatore economico offerente ha effettuato il sopralluogo stesso con le modalità al precedente art. 6.5.

(Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in rete intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto)

9.) Documentazione e dichiarazioni da produrre nel caso di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Si precisa che l'impresa ausiliaria relativamente alle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. **49 comma 2, lettere c), d)** ed **e)** del D.lgs. 163/2006, può utilizzare il modello **Allegato 3).** Inoltre dovrà produrre tutta la documentazione di cui all'art. **49** del D.Lgs. 163/2006.

Le predette dichiarazioni sostitutive devono essere **sottoscritte in originale** dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria, allegando copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore. Nel caso in cui le dichiarazioni siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, vanno trasmesse le relative procure.

Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA **avvalendosi** dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto, deve produrre nella busta "A –Documentazione" oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria ed alle dichiarazioni e documentazioni richieste **a pena di esclusione** dai precedenti punti del presente articolo (documentazione da inserire nella busta "A – Documentazione") riferite al concorrente stesso, **a pena di esclusione**, anche tutte le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall'art. 2 della determinazione n. 2 del 1 agosto 2012.

Non è ammesso avvalimento dei requisiti di carattere soggettivo quali, a titolo esemplificativo, iscrizione ad albi professionali, **pena esclusione**.

Inoltre si precisa che il contratto di avvalimento deve essere conforme, **a pena di esclusione**, all'art. 88 comma 1 del DPR 207/2010 e prevedere "in modo compiuto, esplicito ed esauriente":

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specificato;
- b) durata:
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Valgono le precisazioni contenute nelle determinazioni n. 2 del 1 agosto 2012 e n. 4 del 10 ottobre 2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Si precisa che, alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, V sezione, 10 ottobre 2013 (causa C-94/2012) e alla precedente pronuncia espressa dal Consiglio di Stato, Sezione V, 8 febbraio 2011 n. 857, è ammesso il cd. avvalimento plurimo o frazionato.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono **responsabili in solido** nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo del presente appalto.

Si precisa che, relativamente alla presente procedura di affidamento, coerentemente a quanto affermato nella Sentenza del Consiglio di Stato sez. V, n. 911/2013, per quanto riguarda le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 – con riferimento all'impresa ausiliaria – non sussiste l'obbligo di produrre le dichiarazioni di cui alla lettera c) del citato art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con riferimento agli amministratori, direttori tecnici ecc. e di quelli di eventuali società acquisite e/o incorporate, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

10.) <u>Documentazione da produrre nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di</u> rete

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:
- **1. copia autentica del contratto di rete,** redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione <u>dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;</u>
- 2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
- **3. dichiarazione** che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del DPR 207/2010 nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009.
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato nel contratto di rete** non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato **nella forma della scrittura privata autenticata,** anche ai sensi dell'art. 25 del CAD*ovvero*

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti :
- 1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione

all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;

ovvero

- **2. copia autentica del contratto di rete** (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate **le dichiarazioni**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riquardo ai raggruppamenti temporanei;
- -la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del DPR 207/2010, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Relativamente alla sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara si precisa che:

- a) se la rete è dotata di un **organo comune** con potere di rappresentanza e di **soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del d.l. n. 5/2009, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un **organo comune** con potere di rappresentanza ma è **priva di soggettività giuridica** ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un **organo comune** privo del potere di rappresentanza o **se la rete è sprovvista di organo comune**, ovvero, **se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria** l'istanza di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero *(in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi)*, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

11.) Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Gli operatori economici devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Una volta individuata la procedura di affidamento, tramite il CIG, gli stessi dovranno acquisire il "PASSOE" da produrre in sede di partecipazione alla gara, all'interno della busta A- contenente la documentazione amministrativa.

12.) Elenco delle persone fisiche aventi le cariche indicate nella lettera c) de punto 1 dell'Istanza di partecipazione alla gara di cui al precedente art. 16 del bando.

Tale elenco è solo eventuale. Lo stesso infatti, dovrà essere prodotto dal concorrente, **solo nel caso in cui** le persone fisiche, in carica e/o cessate dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, **rendano personalmente**, le dichiarazioni sostitutive circa la non sussistenza delle cause di esclusione di cui alle **lettere b, c) ed m-ter)** del comma 1 dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006 – se in carica - oppure circa la non sussistenza delle cause di esclusione di cui alla **lettera c)** del comma 1 dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006 – se cessate dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.

I dati che il concorrente dovrà riportare nel suddetto elenco, dovranno riguardare le **persone fisiche**, che all'interno della società/impresa rivestono e/o hanno rivestito, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, le seguenti cariche: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; socio accomandatario e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; amministratore munito di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci, ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale, in caso di società di capitali o consorzi; procuratore con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente. Per tali soggetti dovranno essere indicati: nome, cognome, luogo e data di nascita, Comune di residenza, carica ricoperta e, se cessati dalla carica, carica ricoperta e data di cessazione.

Raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, di cui rispettivamente all'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 163/2006, già costituiti o da costituirsi:

- nel caso in cui uno o più dei soggetti del raggruppamento, costituito o costituendo, sia/no **consorzi** che concorrono per propri consorziati, a ciascuno di questi ultimi è fatto obbligo, **pena l'esclusione** dalla gara, di produrre le dichiarazioni di cui al precedente punto 2) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A Documentazione" (ovvero l'allegato modulo **Allegato 2** nel caso si scelga di utilizzarlo) relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- ① in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE già costituiti, è sufficiente la produzione di una sola copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria;
- De le documentazioni di cui ai precedenti punti 4), 5), 6), 7), 11) e 12) devono essere uniche.

Nel caso di una o più imprese associate ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, ognuna di queste dovrà, pena l'esclusione, produrre:

- le dichiarazioni di cui al precedente punto 1) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A Documentazione" (ovvero l'allegato modulo Allegato 1 nel caso si scelga di utilizzarlo);
- dichiarazione attestante che in caso di aggiudicazione i lavori eseguiti da queste ultime non supereranno il 20% dell'importo complessivo dei lavori;
- dimostrare (tramite produzione di attestato SOA o specifica dichiarazione sostitutiva) che l'ammontare delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Nella busta "B-Offerta tecnica" deve essere contenuto, quanto segue:

1. Relazione tecnica, articolata in due paragrafi

1. Relazione tecnica, suddivisa in due paragrafi.

Il primo paragrafo relativo alle "Modalità di gestione della commessa", suddiviso in 5 (cinque) articoli, ognuno dei quali deve essere costituito da un massimo di 1 (una) facciata in formato A4.

Sulla base di questa relazione la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi ai sub-criteri di valutazione A1), A2), A3), A4), A5), della tabella di cui all'art. 13 del presente bando di gara.

Il secondo paragrafo relativo alle "Modalità criteri e procedure che l'impresa intende mettere in atto per ottimizzare i processi costruttivi ed operativi, in relazione alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro", suddiviso in 3 (tre) articoli, ognuno dei quali deve essere costituito da un massimo di 1 (una) facciata in formato A4.

Sulla base di questa relazione la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi ai sub-criteri di valutazione B1), B2), B3) della tabella di cui all'art. 13 del presente bando di gara.

La relazione tecnica nel suo complesso non può quindi superare le 8 (otto) facciate in formato A4).

La relazione tecnica non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico. Si precisa che l'inserimento all'interno della busta "B - Offerta tecnica" della dichiarazione relativa all'offerta economica, comporterà l'esclusione dell'offerta dalla presente gara per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica.

La mancata presentazione della relazione tecnica nel suo complesso comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza, all'interno della stessa, di singoli articoli, comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione tecnica presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

Le facciate della relazione tecnica di cui sopra **devono essere numerate progressivamente**.

Si precisa che qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto **e non saranno valutate dalla commissione giudicatrice.**

Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della *par conditio* fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti la suddetta relazione tecnica con un numero di facciate superiore a quelle massime consentite la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni di cui al precedente art. 13, prenderà in considerazione <u>solo ed esclusivamente</u> – <u>con riferimento a ciascuno degli articoli previsti</u> – il numero massimo di facciate consentito. Pertanto, con riferimento rispettivamente a ciascun articolo, le facciate ulteriori rispetto a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.

Si precisa infine che, qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate in formato A3 anziché A4, ogni facciata in formato A3 vale due facciate formato A4.

Si precisa che – come previsto e disciplinato all'articolo 15, lettera n) del presente bando di gara - al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dal terzo periodo del comma 5-quater, dello stesso art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al concorrente è richiesto di indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova. Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche tramite evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche che ne consentano una rapida e certa individuazione. In questi casi il concorrente dovrà altresì fornire adeguata motivazione o comprova.

(nel caso in cui il concorrente intenda non consentire l'accesso a parti della propria offerta tecnica ad altri concorrenti)

2. Specifica dichiarazione contenente esaustive e dettagliate motivazioni riguardo i caratteri di segretezza tecnica o commerciale di alcune specifiche informazioni fornite nell'ambito della propria offerta tecnica.

Si ribadisce che i concorrenti, in questo caso, sono invitati a **precisare in modo chiaro ed inequivocabile** le parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici e commerciali, contraddistinguendole ad esempio con evidenziatori colorati oppure mediante chiari riferimenti alla pagina, ai paragrafi/periodi e/o frasi nella dichiarazione di cui al presente punto. Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni.

Sottoscrizione

La relazione tecnica di cui sopra dovrà essere **datata e sottoscritta** in calce dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa **procura.**

In caso di concorrente costituito da <u>raggruppamenti temporanei di concorrenti,</u> o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, **già costituiti,** è che la relazione tecnica sia sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese capogruppo o mandatarie.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE <u>non ancora costituiti</u> l'offerta tecnica, deve essere sottoscritta, <u>pena l'esclusione immediata</u>, da tutti i soggetti che costituiranno il **concorrente.**

Nella busta "C-Offerta economica" devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. dichiarazione relativa all'offerta economica, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, da redigersi preferibilmente in conformità al modulo allegato (**Allegato 4**).

Nella dichiarazione relativa all'offerta economica di cui al presente punto il concorrente dovrà dichiarare quanto segue:

a) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli a) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

- **b)** di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, del costo del lavoro individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver correttamente adempiuto all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D.Lgs. 81/2008;
- c) di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di avere verificato le capacità e disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti delle cave eventualmente necessarie e delle discariche

autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, tenuto conto anche delle disposizioni dell'articolo 133 del D.Lgs. 163/2006;

- **d)** di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- **e)** avere effettuato una verifica della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

E DI OBBLIGARSI

ad assumere l'esecuzione dei lavori, che verranno contabilizzati a misura, secondo le condizioni stabilite nel progetto posto a base di gara e nella propria offerta tecnica, al prezzo determinato mediante il **ribasso unico percentuale, offerto sugli elenchi prezzi posti a base di gara** (che dovrà essere indicato in cifre ed in lettere), come indicato nel punto 3.7 del bando di gara.

Si precisa inoltre che il concorrente dovrà indicare nell'offerta, gli **oneri economici relativi alla sicurezza per rischio specifico (o "oneri aziendali della sicurezza"),** ai sensi di quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 86, comma 3-bis e 87, comma 4, ultimo periodo del D.lgs. 163/2006, utilizzando preferibilmente l'apposito spazio del modello Allegato 4).

Si precisa che in caso di discordanza tra la percentuale di ribasso offerta in cifre e quella in lettere prevale quella espressa in lettere. La percentuale di ribasso offerta è determinata mediante la formula riportata nell'art. 13 del presente bando di gara.

2. Offerta relativa alle "Proposte migliorative tecnico-funzionali-qualitative" di cui al criterio di valutazione C), indicato nella tabella di cui all'art. 13 del bando di gara, relativamente ai sub-criteri C1), C2)_e C3).

Il concorrente dovrà specificare, se intende o meno proporre la corrispondente proposta migliorativa, scegliendo tra due sole alternative: se offrire la proposta migliorativa, oppure no, senza possibilità di offerte intermedie.

Il punteggio verrà attribuito in modo automatico ed oggettivo, seguendo la metodologia indicata nell'articolo 13 del presente bando di gara.

L'offerta relativa alle proposte migliorative di cui al presente punto dovrà essere preferibilmente redatta secondo il modello allegato al presente bando (**Allegato 5**).

Sottoscrizione

La dichiarazione relativa all'offerta economica di cui al punto 1) e la dichiarazioni relative alle proposte migliorative di cui al punto 2) dell'elenco dei documenti, devono essere sottoscritte in originale dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. In tal caso va allegata la relativa procura.

La dichiarazione relativa all'offerta economica non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente sottoscritte per conferma.

La mancata sottoscrizione dell'offerta economica comporterà l'immediata esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 15.2a) del presente bando di gara, invece le dichiarazioni relative alle proposte migliorative non sottoscritte non saranno prese in considerazione.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE <u>non ancora costituiti</u> le dichiarazioni/offerte di cui ai **punti 1)** devono essere sottoscritte, <u>pena l'esclusione</u>, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente; mentre per le dichiarazioni di cui al punto 2) è sufficiente la sottoscrizione del legale rappresentante o di un procuratore del soggetto designato capogruppo.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, **già costituiti**, è sufficiente la sottoscrizione di tutte le dichiarazioni/offerte di cui ai punti precedenti, da parte dei legali rappresentanti delle imprese capogruppo o mandatarie.

Nel caso in cui le dichiarazioni/offerte di cui ai punti 1) e 2) dell'elenco dei documenti da inserire nella "busta C" siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, vanno trasmesse le relative **procure.**

Si precisa che le l'offerta di cui ai punto 1) è richiesta **a pena di esclusione**, invece l'offerta e le dichiarazioni di cui al punto 2) dell'elenco dei documenti da inserire nella "busta C", **non sono richieste a pena di esclusione**; naturalmente, nel caso in cui il concorrente non intenda offrire le proposte migliorative di cui al precedente punto 2), sarà attribuito un punteggio pari a zero relativamente a ciascuna delle migliorie non offerte.

Anche nel caso in cui i concorrenti non intendano offrire le proposte migliorative tecnico-funzionali-qualitative di cui al criterio di valutazione C) indicato nella tabella di cui all'art. 13 del bando di gara, è comunque opportuno che inseriscano nella busta "C" apposita dichiarazione che indichi tale volontà.

17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La commissione di gara, il giorno fissato per l'apertura della Busta "A-Documentazione Amministrativa", **in seduta pubblica** procede a:

- a) verificare l'integrità dei plichi con particolare riferimento a quanto prescritto dall'art. 15.2. b) del presente bando di gara;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa e delle dichiarazioni sostitutive prodotti all'interno della busta "A" alle prescrizioni del presente bando di gara ed alla vigente normativa - compresa la conformità dei PASSoe prodotti dagli operatori economici - l'idoneità rispetto al presente appalto degli attestati SOA rilasciate dagli organismi di certificazione e la validità temporale delle certificazioni di qualità.
- c) verificare, ai sensi e per effetto dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che non vi siano soggetti che abbia/no partecipato alla presente procedura di affidamento in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti; ovvero che, qualora abbiano partecipato alla presente gara in raggruppamento, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti, non abbiano presentato offerta anche in forma individuale ed in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- **d) verificare**, ai sensi e per effetto dell'art. 36, comma 5, primo periodo, e dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere **b)** e **c)**, del D.Lgs. 163/2006 hanno indicato di concorrere non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio sia consorziato;
- e) sorteggiare, ai sensi dell'art. 48 comma 1, del D.Lgs. 163/2006, almeno il 10% dei concorrenti da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti per la categoria scorporata OS30 di importo inferiore a 150.000,00 euro per la quale il concorrente si è qualificato in base all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010;
- **f) escludere dalla gara** il concorrente nel caso in cui con riferimento alle verifiche di cui ai precedenti punti si accerti la presenza delle cause di immediata esclusione indicate ai precedenti articoli **15.1, 15.2 a e 15.2 b**.
- **g)** aprire le buste delle offerte tecniche **(busta "B")** presentate dalle imprese concorrenti non immediatamente escluse procedendo alla verifica formale dei documenti prodotti.

Nel caso in cui si accerti la <u>presenza di una o più irregolarità essenziali</u> come indicate al precedente articolo 15.3, si procederà all' <u>attivazione del soccorso istruttorio</u> ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 e/o del comma 1-ter dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006 (e conseguente applicazione della sanzione pecuniaria). La commissione di gara osserverà le disposizione previste dall'art 46 comma 1 ter del Dlgs 163/2006.

I soccorsi istruttori ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 e/o del comma 1-ter dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006, qualora si renda necessario attivarli, si svolgeranno in parallelo al **sub-procedimento di verifica a campione ex art. 48, comma 1** del D. Lgs. 163/2006 e all'eventuale **sub-procedimento di regolarizzazione di PASSOE** non conforme – ove presenti.

Alla conclusione degli eventuali sub-procedimenti sopra indicati si procederà alla convocazione di **una nuova seduta pubblica** nel corso della quale si renderanno noti gli esiti degli stessi.

Pertanto gli eventuali soccorsi istruttori di irregolarità essenziali disposti nel corso della prima seduta pubblica di apertura delle **buste** "A" e "B", si caratterizzano come "*sub-procedimenti presupposti*" nel senso che il prosieguo delle operazioni di gara di valutazione delle offerte tecniche e di apertura delle buste contenenti le offerte economiche – avverrà solo dopo il decorso del termine assegnato ai concorrenti per sanare le irregolarità essenziali.

Verifica dei requisiti generali.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte, da autonomi riscontri e dalla consultazione dei dati risultanti dal **casellario delle imprese qualificate** istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, anche ai sensi e per effetti dell'art. 71 comma 1 del DPR 445/2000 e s.m.i., con controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000 e s.m.i.

La Commissione procede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali.

Verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per i lavori

Come previsto dalla Determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 1 del 15.1.2014, **negli appalti di lavori pubblici** di importo superiore ad euro 150.000,00=, <u>la verifica ex art. 48 del Codice non è applicabile</u> in quanto, in questo caso, l'attestato SOA è obbligatorio per chiunque esegua i lavori pubblici e costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione di esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici. In tal caso infatti l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti, dunque, ne verificano il possesso e la

validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del D. Lgs.163/2006.

Invece si procederà al sorteggio ex art. 48 comma 1 del D.lgs. 163/2006 nei confronti di tutti i partecipanti, ivi comprese pertanto le micro, piccole e medie imprese (MPMI), per la verifica del possesso dei requisiti per la categoria scorporata di importo inferiore a 150.000,00 euro per la quale il concorrente si è qualificato in base all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010.

Valutazione delle offerte tecniche

Successivamente, nel corso della/e seduta/e riservata/e, la commissione giudicatrice procederà ad esaminare le offerte tecniche di cui alla **busta** "B – Offerta tecnica", presentate dai concorrenti ammessi dalla gara e ad assegnare i punteggi provvisori relativamente ai <u>criteri di valutazione di natura qualitativa</u> ed in specifico con riferimento ai criteri di valutazione A) e B) e relativi sub criteri, indicati nella tabella di cui al precedente articolo 13. Per l'attribuzione di questi punteggi la Commissione procederà formulando propri giudizi e valutazioni sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione prodotta dai concorrenti ed attribuirà per ognuno dei suddetti sub-criteri di valutazione il relativo punteggio secondo la metodologia dettagliatamente indicata al precedente art. 13 del presente bando di gara. La Commissione giudicatrice si riserva a suo insindacabile giudizio di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o precisazioni con riferimento ai contenuti dell'offerta tecnica.

Apertura delle buste C) contenenti l'offerta economica

La commissione giudicatrice, dopo queste operazioni, **in seduta pubblica** che sarà convocata secondo quanto stabilito all'articolo 6.4.3. del presente bando di gara, darà lettura dei **punteggi provvisori** attribuiti alle offerte tecniche dei singoli concorrenti con riferimento ai <u>criteri di natura qualitativa</u> (criteri A e B del precedente articolo 13) - tramite la **formula [13.4]** dello stesso art. 13 - e procederà quindi all'apertura delle buste "C - Offerta economica", dando lettura delle offerte economiche e di quanto offerto relativamente alle proposte migliorative di cui al criterio di valutazione <u>di natura quantitativa</u> C) di cui al precedente art. 13.

L'attribuzione dei punteggi relativi ai sub-criteri di valutazione C1), C2), C3) e D) avverrà in modo automatico ed oggettivo sulla base delle formule indicate sempre al precedente articolo 13.

La Commissione giudicatrice procederà, quindi, con riferimento ai concorrenti non esclusi alla formazione della **graduatoria definitiva**, mediante l'effettuazione delle due riparametrazioni (di primo livello con riferimento a ciascuno dei criteri di natura qualitativa e di secondo livello con riferimento a tutti i criteri di natura sia qualitativa che quantitativa dell'offerta tecnica) tramite le formule di cui al precedente art. 13).

Tramite la graduatoria in ordine decrescente sarà individuata l'offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente all'offerta del concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo.

In caso di offerte uguali si aggiudicherà l'appalto al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto di cui trattasi.

Valutazione di congruità delle offerte.

Ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, e dell'art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel caso in cui, in relazione all'offerta prima in graduatoria, sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti al precedente art. 13, la stazione appaltante effettuerà una valutazione di congruità dell'offerta stessa seguendo la procedura stabilita dall'art. 88 del D.Lgs. 163/2006.

Ai fini dell'individuazione delle soglie per l'obbligo di verifica di anomalia di cui al presente paragrafo, per gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica nel suo insieme si farà riferimento al punteggio assegnato dopo il primo livello di riparametrazione (O tecnica concorrente i-esimo di cui alla precedente formula [13.2] riportata all'art. 13 del presente bando di gara).

La stazione appaltante <u>si riserva la facoltà</u> – ai sensi dell'art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 - <u>di procedere contemporaneamente</u> alla verifica di anomalia delle migliori offerte, fino e non oltre la quinta.

Ai sensi dell'art. 121, comma 10, del DPR 207/2010, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte come sopra quantificati, siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 86, comma 2, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'art. 121 del DPR 207/2010.

Gli operatori soggetti a verifica di congruità saranno tenuti a presentare le giustificazioni in base al modello e relative note illustrative indicate tra i documenti di gara al precedente art. 5 del bando di gara.

All'esito del procedimento di verifica di congruità, ai sensi dell'art. 121, comma 3, DPR 207/2010, il presidente della commissione di gara, in seduta pubblica - che sarà convocata secondo quanto stabilito al precedente articolo **6.4.4.** - **dichiara** quanto emerso dal procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta e **l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua**.

In ogni caso la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante espleterà il procedimento di verifica, ed eventualmente di esclusione, delle offerte anormalmente basse in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Aggiudicazione provvisoria, verifica sul possesso dei requisiti e verifica delle dichiarazioni rese

Verifica requisiti speciali

La stazione appaltante, entro 10 (=dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, procederà **nei confronti del concorrente provvisoriamente aggiudicatario e del soggetto che segue in graduatoria** — qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati ed il secondo in graduatoria non sia una micro, piccola o media impresa - alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese riguardo il possesso dei *requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari* di cui, rispettivamente, agli articoli **11.2** del presente bando di gara, **attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass** e per i documenti e certificati non acquisibili tramite detto sistema, in base a quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 3, del D.lqs. 163/2006 e s.m.i. ed all'art. 43 del DPR 445 del 2000.

Gli operatori economici dovranno inserire a sistema AVCPASS, ai fini della dimostrazione dei requisiti eventualmente dichiarati per la categoria scorporata, qualora ci sia qualificati ai sensi dell'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010 e non mediante attestazione SOA:

- le eventuali **certificazioni dei committenti privati** riportanti i lavori analoghi eseguiti, ai sensi del predetto art. 90, comma 1, lett. a), con i relativi importi e con la precisazione che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti, nonchè le certificazioni attestanti l'adeguata attrezzatura, ai sensi del predetto art. 90, comma 1, lett. c).

Tuttavia, nel caso d'impossibilità oggettiva ad ottenere le predette attestazioni, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l'avvenuto svolgimento del lavori. Si precisa che, coerentemente con quanto disposto dall'art. 3, comma 3, dalla deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, **i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente** dai soggetti competenti.

Qualora sia l'aggiudicatario che il concorrente che segue in graduatoria (qualora non appartenente alla categoria delle MPMI), non forniscano entrambi la prova o non confermino le loro dichiarazioni relativamente al possesso dei requisiti speciali, si procederà all'applicazione delle sanzioni come previsto dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mentre **non si effettueranno nuovamente i calcoli per rideterminare la graduatoria** (in base alle formule di cui al precedente art. 13 sulla riparametrazione e per l'attribuzione dei punteggi all'offerta economica) in quanto si ritiene che il richiamo contenuto nel suddetto secondo comma dell'art. 48 del Codice dei contratti, alla rideterminazione della nuova soglia di anomalia sia riferibile ed applicabile esclusivamente al caso di procedure di affidamento basate sul criterio del prezzo più basso con il meccanismo di esclusione automatica.

Verifica dei requisiti generali

Ai sensi dell'art. 6-bis, comma 1 del Codice, la stazione appaltante provvederà a verificare i requisiti di carattere generale di cui all'art. 11.1 del presente bando **attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass** e per i documenti e certificati non acquisibili tramite detto sistema, in base a quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 3, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. ed all'art. 43 del DPR 445 del 2000.

La stazione appaltante effettuerà anche visure e consultazioni dei dati risultanti dal **casellario informatico** istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ed ogni altra verifica che riterrà necessaria e/o opportuna per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti ed il possesso dei prescritti requisiti)

L'operatore economico aggiudicatario è in ogni caso tenuto, a pena di decadenza dalla aggiudicazione provvisoria, a fornire alla stazione appaltante gli elementi e le informazioni necessari per poter procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali (come ad esempio alcune informazioni necessarie per richiedere il DURC e/o effettuare le verifiche antimafia, qualora non prodotte dal concorrente tra le dichiarazioni nella documentazione amministrativa).

Relativamente al **DURC** (documento unico di regolarità contributiva) si precisa che:

- in caso di DURC positivo (che attesti la posizione di regolarità contributiva dell'impresa verso tutti gli enti previdenziali e assistenziali) la stazione appaltante non procederà in alcun modo a sindacare il merito di tale fidefacente documento in seguito a richieste, note od osservazioni di altri concorrenti:
- in caso di DURC negativo (che attesti la posizione di non regolarità contributiva dell'impresa verso anche solo uno degli enti interessati) la stazione appaltante, coerentemente alle interpretazioni espresse nelle sentenze del Consiglio di Stato CdS. Sezione Quinta n. 147/2008 CdS. Sezione Quinta n. 4273/2007, CdS. Sezione Quinta n. 5575/2007, prenderà atto delle risultanze del documento unico di regolarità contributiva (DURC) senza in alcun

modo procedere a sindacarne i contenuti. La situazione di non regolarità contributiva, risultante da un DURC negativo, sarà considerata motivo di esclusione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. .

In questo caso la stazione appaltante - tramite fax inviato al numero indicato dal concorrente stesso nel modulo Allegato 1 - provvederà ad informare l'impresa concorrente che l'acquisizione del DURC negativo costituisce presupposto per l'adozione di un provvedimento di esclusione. Tale comunicazione è da considerarsi, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., come comunicazione di avvio del procedimento di esclusione. In questo caso il concorrente entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento del fax – qualora ritenga che gli Enti competenti abbiano emesso nei propri confronti un DURC negativo pur in assenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente - può presentare alla stazione appaltante proprie giustificazioni e/o produrre documenti atti a comprovare che nei propri confronti non sussistono cause ostative al rilascio del DURC ai sensi della normativa vigente. La stazione appaltante procederà a richiedere al soggetto che ha rilasciato il DURC negativo se, in base alle giustificazioni ed ai documenti acquisiti dal concorrente o ad altre motivazioni legate ad eventuali ulteriori verifiche, intenda confermare o meno la sussistenza di cause ostative al rilascio di un DURC positivo. Nel caso in cui il soggetto tenuto al rilascio del DURC confermi la posizione di non regolarità contributiva dell'impresa concorrente (confermando quindi la sussistenza di cause ostative al rilascio di un DURC positivo) verso anche solo uno degli enti interessati, la stazione appaltante non effettuerà nessun'altra verifica e procederà conseguentemente all'esclusione del concorrente dalla gara.

Insussistenza dei requisiti e/o accertamento di false dichiarazioni dopo la fase dell'aggiudicazione provvisoria

Nel caso in cui nei confronti del concorrente aggiudicatario provvisorio si verifichi l'<u>insussistenza dei requisiti generali</u> di cui al precedente articolo 11.1 e/o l'<u>insussistenza dei requisiti speciali</u> di cui al precedente artt. 11.2 si accertino <u>false dichiarazioni</u>, si procederà ad escluderlo dalla presente gara. L'esclusione comporterà l'automatica decadenza dall'aggiudicazione provvisoria.

In questo caso, in applicazione dell'art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., **non si procederà a ricalcoli della graduatoria** mediante le formule delle riparametrazioni o del punteggio da attribuire alle offerte economiche di cui al precedente art. 13, ma si effettuerà un mero scorrimento della graduatoria stessa.

Si procederà quindi:

- con la verifica di congruità nei confronti dell'operatore economico che segue nella graduatoria quello/i escluso/i, qualora vi sia obbligo di procedere alla verifica ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., oppure qualora il responsabile del procedimento ritenga comunque di procedere con una verifica di congruità nei suoi confronti ai sensi del comma 3 del citato art. 86. Si proclamerà **l'aggiudicazione provvisoria** nei confronti dell'offerta che segue in graduatoria quella/e esclusa/e (per mancanza dei requisiti generali e/o speciali di cui all'art. 11 del presente bando) nel corso di una nuova seduta pubblica di gara che sarà convocata con le modalità di cui al precedente art. 6.4.4.
- risulterà invece direttamente aggiudicataria provvisoria l'offerta che segue in graduatoria quella/e esclusa/e per mancanza dei requisiti generali e/o speciali di cui all'art. 11 del presente bando nel caso in cui nei confronti della stessa non vi sia obbligo di procedere con una verifica di congruità ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e qualora il responsabile del procedimento non decida di procedere comunque con una verifica di congruità ai sensi del terzo comma del citato art. 86.

Il nuovo aggiudicatario sarà a sua volta soggetto a controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali di cui all'articolo 11. del presente bando di gara.

Si puntualizza che **ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, del D. Lgs. 163/2006**, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità per gli adempimenti di competenza.

I concorrenti non possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

18. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA, STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNA DEI

L'aggiudicazione provvisoria - dopo l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti e la veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente provvisoriamente aggiudicatario - sarà soggetta ad approvazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da parte del competente Dirigente del Comune di Ravenna mediante apposita determinazione dirigenziale.

Si precisa che l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

La stazione appaltante provvederà alla comunicazione dell'<u>aggiudicazione definitiva</u> ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, entro cinque giorni dall'esecutività della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva.

Stipulazione del contratto

Il contratto sarà stipulato non prima di 35 giorni ed **entro 210 giorni** a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva oppure entro un diverso maggior termine nel caso di un differimento espressamente concordato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario.

L'offerta dell'aggiudicatario è vincolante ed irrevocabile fino al termine di **210 giorni** a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79, comma 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., stabilito quale termine massimo per la stipula del contratto.

Qualora la stipula del contratto entro il suddetto termine non si renda possibile per causa imputabile all'aggiudicatario - come ad esempio la mancata produzione della cauzione definitiva o del POS oppure nel caso in cui intervengano nei confronti dell'aggiudicatario stesso una o più cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che inibiscono la possibilità di stipulare il contratto – la stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione in danno all'appaltatore e di procedere alla stipula del contratto con il secondo in graduatoria.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e dalla verifica dell'assenza di altre cause ostative alla stipula del contratto - come l'insorgere di una o più delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni o di altre cause ostative elencate al precedente art. 11.1. del presente bando, successivamente alla avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva - risultanti dal casellario informatico istituito presso l'Osservatorio per i lavori pubblici, dal DURC (documento unico di regolarità contributiva) o da altri riscontri effettuati dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 241, comma 1-bis, si precisa che il contratto d'appalto non conterrà la clausola compromissoria. Relativamente al presente appalto <u>è quindi esclusa la competenza arbitrale</u>. La stipula del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, tutte le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

Ravenna, li 11.12.2014

Il Dirigente (*Dott. Paolo Neri*)